CDLVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente BO

e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Commissione parlamentare:

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 18637

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 18638

Deferimento all'approvazione di Commissione speciale 18637

« Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1676) (*Seguito della discussione*):

AGOSTINO 18659
CONDORELLI . . . . . 18664 e *passim*
FRANZA 18638
GRAMEGNA 18643
PICCHIOTTI 18665
SCHIAVONE, *relatore* . . . . . 18647 e *passim*
TAMBRONI, *Ministro dell'interno* 18651 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 18669

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 18643

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Variazioni nella composizione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, il Presidente del Senato ha chiamato il senatore Cesare Angelini a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, in sostituzione del compianto senatore Artiaco.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito all'esame ed

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

all'approvazione della Commissione speciale all'uopo costituita il disegno di legge:

« Norme generali sull'azione amministrativa » (1652), di iniziativa del deputato De Francesco.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1074-*B*), di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi;

« Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni per la Casa di Riposo degli artisti drammatici di Bologna » (1364), di iniziativa dei senatori Busoni ed altri;

« Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra » (1587), di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Amatucci;

« Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1600-*B*), di iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin;

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (1596);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1579), di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (1647);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522 » (1244);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1638), di iniziativa del deputato Marenghi.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho difficoltà alcuna ad ammettere che il vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risente delle influenze di un sistema di organizzazione dello Stato autoritario che lo attuò, in attuazione del principio

della prevalenza degli interessi propri dello Stato al cospetto degli interessi dei singoli, nella affermazione dei diritti di natura storica dello Stato rispetto agli interessi contingenti dei cittadini.

Da questa concezione dello Stato è nato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ma il fatto stesso che le leggi di pubblica sicurezza vennero elaborate con particolare, meticolosa cura in Regime autoritario, ed il fatto stesso che quelle leggi siano state ritenute necessarie, in quel determinato momento storico, dimostra che quello Stato autoritario per un principio di legalità volle sentirsi ancorato ad una legge per la estrinsecazione della sua azione. Si intende bene che la legge di pubblica sicurezza ebbe applicazione anche nel campo dei rapporti politici, ragion per cui essa è stata aspramente criticata dalla sinistra e dal centro, ma non vi è dubbio che, in queste analoghe lontane situazioni che rimontano quasi all'inizio dell'Unità d'Italia, le leggi di pubblica sicurezza vennero anche estese al campo dei rapporti politici.

Purtroppo è stato un compito difficile quello della Destra, in tutti i tempi. La Destra storica dovette organizzare la Nazione; fondere le Regioni le quali erano divise tra loro anche da ragioni psicologiche; unificare le legislazioni preesistenti; dovette affrontare sei guerre; lottare contro il brigantaggio; preoccuparsi dell'esercito meridionale; lottare contro il Papato e contro la Francia per Nizza e la Savoia; assolse compiti gravissimi e delicati quale ad esempio il ristabilimento dell'equilibrio del bilancio che si presentava con quattrocinquecento milioni di debiti e l'elaborazione delle leggi di pubblica sicurezza. Poichè ho sentito criticare la legge di pubblica sicurezza soprattutto per gli istituti dell'ammonizione e del confino, debbo dire che tutti noi sappiamo bene che questi istituti non vennero inventati dal fascismo, sappiamo bene che essi preesistevano ed erano propri della legislazione di pubblica sicurezza del 1865. Il foglio di via era demandato alla competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'ammonizione era demandata ai Prefetti, mentre il confino, vale a dire l'obbligo per un cittadino di soggiornare esclusivamente in un determinato Comune, al Ministro, cioè sostanzialmente al potere esecutivo. Il confino, abolito successivamente, venne poi trasferito nel codice Zanardelli e considerato come una pena assurse a mezzo di repressione. Il disegno di legge del quale ci occupiamo resta nel campo della prevenzione mediata. Si può intervenire e porre dei limiti solo nel campo della prevenzione mediata, poichè nel campo della prevenzione immediata, intendo affermare qui, sicuro di interpretare gli interessi superiori della collettività nazionale, la Pubblica Sicurezza, talora, deve andare anche oltre la legge. Allorquando si presenti una situazione di pericolo: un cittadino ad esempio minaccia seriamente, e mette in pericolo la vita di altri cittadini, barricato nella propria casa, pur essendovi un principio costituzionale il quale afferma il diritto dell'intangibilità del domicilio, è chiaro che la Pubblica Sicurezza non si fermerà sulla soglia della porta per rispetto del principio costituzionale; non potrà consentire che si metta in pericolo la vita stessa dei cittadini. Si vedrà costretto ad operare anche oltre la legge poichè la Pubblica Sicurezza è nel campo della prevenzione immediata. E perciò possiamo regolamentare l'attività di pubblica sicurezza soltanto nel campo della prevenzione mediata. Di questo si occupa il disegno di legge, cioè di conati lontani di reati rilevabili più dall'intuito e dalla osservazione che dai fatti. Si intende bene che in questo campo dobbiamo porre dei limiti e dobbiamo richiedere garanzie, perchè siamo non sul terreno dei fatti, ma su quello della osservazione e dei sospetti.

Onorevoli colleghi, dobbiamo soprattutto riconoscere, nella probità delle nostre coscienze, che il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza è sopravvissuto alla caduta del fascismo ed è stato applicato dalla classe dirigente che ha dettato la Costituzione. È vero che molto spesso si è detto qui che era necessario modificare il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza; è anche vero che tentativi sono stati fatti e proposte parlamentari sono state presentate; ma occorre riconoscere che la lenta elaborazione è stata determinata da una situazione di preoccupazione per la sicurezza pubblica. L'onorevole Schiavone avrebbe potuto rispondere ieri all'onorevole Papalia: le

mie osservazioni di ieri rispecchiavano una situazione obiettiva di ieri, le mie impostazioni e le mie preoccupazioni di oggi rispecchiano una situazione obiettiva contingente. Non so se egli dirà questo oggi, ma certo è che, ad onta dell'applicazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza fasciste, ad onta dei poteri conferiti alla Pubblica Sicurezza nell'attività di prevenzione mediata, noi non possiamo dire di aver realizzato una situazione di tranquillità, di sicurezza e di moralità. Anzi la situazione si è andata sempre più aggravando, in modo preoccupante, specie in questi ultimi tempi. Abbiamo un numero maggiore di reati, come le statistiche consacrano, il che dimostra che l'attività di prevenzione non riesce ad impedire l'aggravarsi di una situazione di proclività al delitto. Abbiamo una situazione di disordine sotto l'aspetto della moralità privata e in questo campo la Pubblica Sicurezza, ad onta dell'impegno che pone nella sua azione, ad onta dei mezzi a disposizione, ad onta dell'addestramento e dell'accrescimento del Corpo, non riesce bene nella azione diuturna diretta ad impedire il dilagare della delinquenza. Abbiamo un disordine che investe tutti i settori della vita della Nazione ed assistiamo ad un perpetuarsi di fatti che debbono destare serie preoccupazioni.

È una situazione grave e noi nella nostra coscienza di legislatori e di uomini responsabili dobbiamo riconoscere che l'applicazione del Codice di Pubblica Sicurezza vigente, con tutti gli istituti previsti in Regime autoritario, non è riuscita oggi ad infrenare l'attività delittuosa, poichè l'organizzazione della delinquenza va sempre più consolidandosi e poichè non si riesce a reprimere quello che è ormai un sistema di loschi interessi su larga scala, bene organizzato. Allora, onorevoli colleghi, giacchè siamo nel campo della prevenzione mediata, bisogna dare all'autorità di Pubblica Sicurezza gli strumenti adatti, ma bisogna contemperare quest'esigenza con i diritti fondamentali dei cittadini.

Non si può dire che gli istituti siano in discussione. Io ho sentito delle critiche dai settori di sinistra, ma nessuno ha osato affermare che la diffida, per esempio, debba essere abolita, nel campo dell'attività di prevenzione mediata della Pubblica Sicurezza. Ci sono alcuni i quali hanno ragionevolmente sostenuto che l'istituto deve essere demandato ad altri organi — ed è questo un problema che esamineremo tra poco — ma nessuno ha posto sotto accusa l'istituto stesso. La diffida è un atto segreto e preparatorio che, a mio avviso, non incide sulle libertà fondamentali del cittadino, poichè la libertà del singolo è lesa specie per i riflessi sul mondo esterno, per l'apprezzamento esterno. Nel patrimonio interiore vi è indubbiamente una lesione, ma per i riflessi esterni non vi sono ripercussioni. Per quanto riguarda la diffida, quindi, mi sembra di non aver sentito delle osservazioni fondamentali.

Per quanto riguarda il foglio di via obbligatorio, consentite che io vi dica, onorevoli colleghi, che non so fino a quando la Corte costituzionale vorrà mantenere l'impostazione data nelle sue prime decisioni: io ciò affermo con tutto il rispetto dovuto alla Corte. È possibile che la Corte costituzionale, proprio per la sua natura, per la sua composizione, per le trasformazioni che potrà subire nel tempo riveda i propri orientamenti; nel qual caso il Parlamento dovrà adeguare pedissequamente la legislazione. Sorge un grande pericolo per cui ritengo di dovere affermare che il Parlamento dovrà, se possibile, precorrere le decisioni della Corte costituzionale, ma dovrà in ogni caso applicare la Costituzione, dovrà sentirsi solo limitatamente vincolato al pensiero della Corte costituzionale.

Non condivido le affermazioni dell'onorevole De Pietro. Egli dice: quando interviene una decisione della Corte costituzionale, o si adegua la legislazione, oppure il Parlamento avrà dimostrato di non avere maturità sufficiente per la Costituzione: il Parlamento, in quel caso, avrà dimostrato di avere maturità sufficiente per modificare la Costituzione. Infatti, dopo alcuni anni, io credo che sia entrata nella mente di molti la decisione di procedere ad una revisione di alcuni punti della Costituzone. Quando il Parlamento si convinca che alcuni istituti previsti dalla Costituzione non possono essere applicati, farà bene ad abolirli. Sarà opera meritoria, e si eviteranno conflitti; si eviteranno per l'avvenire ragioni di preoccupazioni. Quindi, per un saggio regolamento

di rapporti con la Corte costituzionale, il Parlamento tenti di precorrere la Corte costituzionale attuando la Costituzione, e, quando sia intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale, modifichi la Costituzione ove non intenda seguire l'orientamento della Corte, oppure, nell'adeguamento della legislazione, cerchi il più possibile di essere aderente alla Costituzione e allo spirito della Costituzione.

Le mie preoccupazioni per l'istituto del foglio di via obbligatorio sono fondate. Il foglio di via obbligatorio fissa un *iter* obbligato non derogabile. Il cittadino non può sottrarsi alla imposizione se non affrontando un procedimento contravvenzionale. La ribellione al foglio di via obbligatorio fa sorgere un reato punibile con l'arresto. Nel foglio di via obbligatorio vi è una forza di intimidazione, una ragione di obbligatorietà, una compressione della libertà personale che non resta nel campo interiore ma si proietta nel campo esterno, nei rapporti esterni, per cui le limitazioni in esso contenute raggiungono perfettamente le finalità di compressione seria della libertà personale.

Ma non si discute il foglio di via obbligatorio che è istituto antico, come ho detto, e rimonta alle leggi del 1865 e del 1871 contro le quali levò la voce Silvio Spaventa, nel maggio del 1880, innanzi alla Associazione Costituzionale di Bergamo. Chi non ha letto quel discorso, che è base, fondamento, della nuova giustizia amministrativa? E Spaventa si levò contro le leggi di pubblica sicurezza; e pure vi erano allora maggiori garanzie, perchè la ammonizione, per esempio, doveva essere contestata, e sorgeva un normale contraddittorio innanzi al Pretore. Ma Spaventa ritenne che l'azione dovesse essere portata da una autorità pari al grado di sottoprefetto, a cognizione del Tribunale. Spaventa levava la sua voce contro la Destra storica che dovè svolgere un'azione ritenuta allora necessaria in un periodo storico difficile. La Destra storica ha operato sempre in tempi difficili ed è poi subentrata la sinistra a sconvolgerne l'opera.

Fu sempre compito della destra quello di risanare i bilanci, ciò è sempre avvenuto, e compito della sinistra invece quello di creare sempre situazioni di sbilancio; compito della destra è quello di ristabilire l'ordine, l'autorità dello Stato; compito della sinistra quello di discutere l'autorità dello Stato per un'affermazione, sia pure necessaria, di determinati diritti dei singoli. E la storia ci dice che molto cammino è stato percorso in questa alternativa, in questi cicli diversi di operosità dei vari settori del Parlamento.

Ora, se non sorge questione sugli istituti, non vi parlerò della ammonizione e del confino, che nel 1865 venivano comunicati rispettivamente dal Prefetto e dal Ministro; sorge questione sugli organi che devono applicare le misure di sicurezza.

Ora, sotto l'impulso delle decisioni della Corte costituzionale è stato presentanto un disegno di legge da parte del Governo; mi permetto di dire che il disegno di legge risente di una qualche improvvisazione, non si può dire che il disegno di legge sia organico e che abbia una visione della situazione conforme ai tempi.

Il Governo si è preoccupato di dimostrare alla Corte costituzionale che è sollecito e pronto, di dimostrare che le ripercussioni degli orientamenti interpretativi della Corte costituzionale non possono lasciare indifferente il Governo nella iniziativa. Sul disegno di legge la 2ª Commissione del Senato, per la voce del senatore Spallino, ha espresso parere favorevole; il senatore Spallino ha affermato nel suo parere che in linea generale la 2ª Commissione, della quale io faccio parte, era unanime nel ritenere che il disegno di legge fosse conforme alla Costituzione.

PICCHIOTTI. All'unanimità no.

FRANZA. All'unanimità, è scritto nella relazione, ma si è omesso di dire « secondo la interpretazione della Corte costituzionale », perchè era necessario affermare questo. Nella relazione della 1ª Commissione si giustifica appieno il disegno di legge anche nella parte che demanda all'Autorità giudiziaria la competenza a comminare misure di sicurezza. Ma, onorevoli colleghi, se è vero che il Codice penale contempla l'istituto delle misure di sicurezza, l'autorità giudiziaria applica le misure di sicurezza in occasione dell'esame dei fatti costituenti reato: siamo nel campo quindi non della prevenzione ma della repressione. Nè si può dire quali siano i confini fra la pre-

venzione e la repressione se non si tien conto delle funzioni, ed i confini sono quelli propri dell'autorità di pubblica sicurezza, che ha funzione di prevenzione e dell'autorità giudiziaria che per successivo intervento spiega funzione repressiva. C'è chi ha detto che prevenzione e repressione sono due facciate di un muro; forse sarebbe meglio dire che sono il terreno comune su cui sorge l'edificio.

L'autorità giudiziaria può essere investita anche dell'attività di prevenzione. E perchè? Io sono molto perplesso. Se l'autorità giudiziaria giudica di un reato e applica una misura di sicurezza, commina una sanzione; e quando sussistano determinati fattori i quali impongano l'applicazione delle misure di sicurezza (malati di mente, minori di età, recidiva, pericolosità) l'autorità giudiziaria che le applica resta sempre nel campo della repressione.

Se l'autorità giudiziaria esamina un fatto eccezionale, non previsto dalla legislazione come reato, se si tratta di un fatto grave, può anche applicare le misure di sicurezza, ma anche in tali casi ciò fa sempre in occasione dell'esame di un fatto per il quale v'è stata iniziativa del Pubblico ministero cui ha seguìto un regolare procedimento. Ora vorremmo investire l'autorità giudiziaria, improvvisamente, di una attività di prevenzione, che è stata sempre esclusivamente della Pubblica Sicurezza, fatta eccezione per il periodo eccezionale ed anormale del 1865-1878, periodo nel quale il Pretore era investito di funzioni preventive.

Ebbene, sono queste le ragioni per cui io guardo con perplessità a questo istituto. Aggiungerò, per concludere, che nel disegno di legge vengono dettate norme procedurali diverse da quelle normali. Si crea così una ulteriore confusione nella procedura. Bene o male, un certo ordine nel campo della procedura penale e civile lo abbiamo, mentre un gran disordine esiste nel campo della procedura amministrativa. Ora stiamo creando del disordine anche nel campo della procedura penale e per i termini e per la autorità da investire e per i mezzi di impugnazione. Quindi, anche la procedura prevista nel disegno di legge non ci lascia tranquilli. Ma tranquilli non siamo, onorevoli colleghi, soprattutto per il principio che prima abbiamo affermato, che la Pubblica Sicurezza nulla deve perdere della propria autorità e per il concetto che la Pubblica Sicurezza deve sempre poter intervenire immediatamente quando sia necessario. Non riconosco in questo disegno di legge, possibilità di immediatezza di interventi, poichè è lenta l'azione per promuovere ed applicare misure di sicurezza nei casi di immediati pericoli.

Prima una diffida preparatoria; od un foglio di via obbligatorio, poi sorge il procedimento per le violazioni alle intimazioni e dell'esame è investita l'autorità giudiziaria che in camera di consiglio decide entro trenta giorni. Poi l'esecuzione.

Quando giungerà allora l'azione preventiva?

Onorevoli colleghi, si rileva inoltre nel disegno di legge una certa confusione di attribuzioni, poichè è il Questore che diffida e che impone il foglio di via obbligatorio; il cittadino può non osservare nè diffida nè foglio di via e se non muterà condotta di vita, e se non trasferirà altrove la sua residenza, verrà adita l'Autorità giudiziaria. E quando l'Autorità giudiziaria dovesse dichiarare infondato il contenuto della diffida o revocare il foglio di via obbligatorio il cittadino non sarebbe più nè ozioso nè vagabondo. Quel cittadino, insofferente di ogni ulteriore controllo della autorità di pubblica sicurezza per la pronunzia dell'autorità giudiziaria che lo porrà in una situazione di tranquillità, sarà intollerante e perciò la confusione delle attribuzioni desta serie perplessità. Anche per questo critico il sistema adottato. Ed allora, onorevoli colleghi, mi propongo di pregare la Commissione di riesaminare il testo del disegno di legge per vedere se vi è la possibilità di dare una sistemazione più organica.

Abbiamo riconosciuto che l'iniziativa spetta al Questore il quale nella iniziativa stessa sostituisce il Pubblico ministero.

L'articolo 102 della Costituzione, onorevoli colleghi, dà il diritto di creare delle Sezioni specializzate presso i Tribunali e presso le Corti di appello alle quali può essere preposto un unico magistrato con compiti di magistrato di polizia. Le misure di sicurezza previste dal disegno di legge ed i fatti contravvenzionali previsti dalla legge di pubblica sicurezza, dalle

leggi speciali e dal Codice penale, sarebbero di competenza del Magistrato di polizia. I processi per le intimazioni, le diffide e i fogli di via obbligatori dovrebbero essere fatti con rito direttissimo. Perchè cercare un'altra strada?

In questo giudizio, che si dovrebbero svolgere innanzi alle Sezioni specializzate presiedute da un magistrato con compiti di magistrato di polizia, dovrebbe intervenire il Questore con compito di Pubblico ministero. Così avremmo l'immediatezza, eviteremmo ogni confusione di attribuzioni.

Queste sono, onorevoli colleghi, le osservazioni che io intendevo sottoporre all'approvazione del Senato.

Noi siamo per l'affermazione delle libertà individuali sancite e previste dalla Costituzione, ma noi siamo anche per affermare che gli organi esecutivi dello Stato vengano forniti degli strumenti adatti per poter proteggere i galantuomini ed agire tempestivamente nei confronti di coloro che determinano situazioni di pericolo e di turbamento per la sicurezza pubblica.

Noi intendiamo che siano contemperate queste due esigenze e nel contemperamento di esse il Parlamento deve sforzarsi di trovare i mezzi idonei, nello spirito della Costituzione, perchè siano tutelati i diritti fondamentali dei cittadini, perchè, soprattutto, il diritto rispecchi sempre la legge. La legge è astratta ed il diritto quando deve essere applicato si estrinseca in un fatto concreto: quando il diritto affermato non risponde alla legge allora si creano nella società situazioni di squilibrio: non dobbiamo mettere le Autorità di pubblica sicurezza, che debbono intervenire sempre che sia necessario, in condizioni di violare la legge; dobbiamo dare uno strumento che dia la possibilità alle Autorità di poter intervenire con immediatezza.

Io credo che in questi sensi il Senato potrà accogliere le richieste che vengono dalla nostra parte. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di domani, il Ministro della pubblica istruzione risponderà alle interpellanze e interrogazioni concernenti l'invio all'estero di opere d'arte italiane.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge concernente le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

È iscritto a parlare il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Onorevoli senatori, signor Presidente, onorevole Ministro, la relazione che accompagna il disegno di legge del quale noi discutiamo dice che scopo dello stesso è quello di adeguare le norme del testo unico di pubblica sicurezza, riguardanti l'attuazione degli istituti del foglio di via obbligatorio, dell'ammonizione e del confino, alle decisioni ed ai princìpi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale in materia. Questo il fine che il disegno si propone di raggiungere.

Io ritengo però che, se si dovessero approvare le disposizioni contenute nel progetto di legge, così come esse ci vengono presentate, non solo il fine che ci si propone di raggiungere non si raggiungerebbe, ma la situazione che noi oggi abbiamo, sotto certi aspetti, verrebbe ad aggravarsi. Infatti, secondo me, la legge che viene presentata all'approvazione del Parlamento soffre, in alcune sue disposizioni, di genericità; e vogliamo sperare che questo sia dipeso e dipenda dalla fretta con la quale la legge è stata preparata. Fretta che non solo non ha permesso di fare uno studio più a fondo per quanto attiene alla legislazione comparata ma non ha permesso ai compilatori neanche di rifarsi alle disposizioni del testo unico di pubblica sicurezza precedente al 1926, anno in cui come, tutti sappiamo, venne promulgato il testo oggi in vigore.

Comprendiamo la sollecitudine che ha animato il proponente di questo disegno di legge, di vederlo cioè approvato subito, ma dobbiamo dire che il proposito di accelerare i tempi, se è dovuto alla volontà di rendere omaggio ai pronunziati della Corte costituzionale, è dovuto anche all'intenzione di sanare, con una norma di legge, che si vuole far approvare dal Parlamento, una situazione di illegalità che si è com-

piuta, da parte di alcuni organi del potere esecutivo dipendenti dal Ministero dell'interno, in questi ultimi tempi. Si vuole inoltre far passare inosservata all'opinione pubblica la gravità di alcune disposizioni della legge e rifilare alcune norme che sono in pieno contrasto col dettato costituzionale.

Io debbo dire, così come altri di questa parte hanno detto, che non intendiamo che si creino degli equivoci e dichiariamo subito che, se chiediamo l'adeguamento di alcune norme contenute in questo disegno di legge alla Carta costituzionale, non è già per sottrarre al loro destino i cittadini italiani o stranieri che si trovino in conflitto con le nostre leggi codificate o col costume di vita della maggioranza del popolo italiano; no, non è per questo e non di questi cittadini, che pure sono abbisognevoli in alcuni casi di aiuto e comprensione, che noi ci preoccupiamo. Interessa, e dovrebbe, io credo, interessare tutti noi di questo Senato e tutti i democratici, che siano dettate delle norme le quali salvaguardino la tranquillità e la libertà della maggioranza degli italiani, i quali, se la legge dovesse passare così come è, rimarrebbero, per alcuni provvedimenti, affidati all'arbitrio di qualche funzionario di polizia. Credo infatti che le disposizioni, specialmente quelle degli articoli 1 e 2, vengono poco a modificare l'attuale testo, anzi per alcuni aspetti vengono ad aggravarlo. Eppure l'esperienza del recente passato avrebbe dovuto ammonire tutti noi ad essere cauti e prudenti nel legiferare in materia.

Un collega della maggioranza governativa, che è intervenuto ieri (ho letto il resoconto sommario perchè sono stato assente dal Senato), ha detto che questo disegno di legge va approvato in quanto risponde senz'altro a quelli che sono i dettami della Corte costituzionale, anzi egli ha affermato che non si deve avere alcuna preoccupazione a dettare norme così fatte, tanto è ciò vero che, nel decennio passato, pure avendo avuto i Governi che si sono succeduti nel nostro Paese a disposizione il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato nel 1926-31, non vi sono stati degli arbitrii, degli abusi. Io osservo all'illustre collega che non è proprio nel vero quando afferma questa sua tesi, perchè negli atti parlamentari, negli atti di questo Senato (basta andarli a riscontrare) vi sono delle tracce, anzi vi sono dei documenti di molteplici denunzie che sono state presentate contro gli abusi e gli arbitri perpetrati nel passato recente, proprio in forza di quel testo delle leggi di pubblica sicurezza che dovremmo modificare. Ma io mi domando: quale fondamento può avere la tesi di questo collega se non quella di una concezione paternalistica dello Stato e del Governo che rappresenta questo Stato? In altri termini questo collega dice: lasciamo passare questa legge, noi non abbiamo applicato le norme del testo unico di pubblica sicurezza, non applicheremo queste norme. Non è questo il problema, onorevoli colleghi. Io ho accennato ad una situazione di illegalità venutasi a creare in alcune regioni del nostro Paese in questi ultimi tempi, nella Sicilia, nella Sardegna e nella Calabria. Noi sappiamo che nonostante le sentenze della Corte costituzionale si è continuato, da parte di alcune autorità di pubblica sicurezza e amministrative, ad irrogare confini e ammonizioni, non solo come se non esistesse la Costituzione, ma come se non esistessero le sentenze...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. C'è appunto una norma transitoria.

GRAMEGNA. Io le dirò tra poco, onorevole Ministro, che tutta la fretta perchè questa legge sia approvata riguarda proprio quella norma transitoria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ma l'Autorità giudiziaria può dimostrarsi di diverso avviso rispetto all'Autorità amministrativa.

GRAMEGNA. Dicevo che quei provvedimenti sono stati ritenuti illegittimi dalla Corte costituzionale, cioè in aperta violazione delle norme della Costituzione. Ora vi è nella Costituzione una norma che stabilisce questo principio, che una volta intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che dichiari illegittima una legge, quella legge, subito dopo la pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi come abrogata. In forza di questa norma, le Commissioni che ancora continuano a dare confini e ammonizioni, commettono degli atti di arbitrio, perchè non c'è nessuna norma transitoria che consenta loro questa facoltà. La

Costituzione è chiara e precisa: una volta intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, la legge ritenuta incostituzionale deve ritenersi abrogata.

Ecco perchè, a mio modo di vedere, la fretta che si ha perchè questa legge venga approvata — anche l'onorevole Franza diceva che questa legge gli sembra monca e contraddittoria proprio perchè è stata preparata affrettatamente — rivela un particolare scopo, quello di dire alla Corte costituzionale, che è stata già investita del giudizio di legittimità sul provvedimento di confino (e non si dimentichi, onorevole Ministro, che i confinati per poter arrivare alla Corte costituzionale hanno dovuto infrangere gli ordini loro dati): la vostra decisione non ha più ragione di essere perchè, approvandosi l'articolo 8 al quale ella, onorevole Tambroni, faceva richiamo, si viene a dare la possibilità di sanare la situazione di illegittimità che si è venuta a creare. Questo è un mio modo di vedere, e credo che questa mia supposizione trovi fondamento in quella che è la situazione di fatto che nel nostro Paese si è venuta a creare.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sul confino la Corte non si è pronunciata.

GRAMEGNA. Forse ella non mi ha ascoltato, o non mi sono spiegato bene. Io credo, ho detto, che lo scopo di questa legge sia proprio questo: è l'articolo 8 di questa legge che vi interessa. Sostengo in altri termini che, poichè la Corte costituzionale è stata investita pre pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del provvedimento di confino, prima che la Corte si pronunci, onorevole Ministro, il Governo vuole che questa legge sia approvata. Una volta approvata la disposizione di cui all'articolo 8 la sentenza che la Corte potrà emettere non ha più ragione di essere.

Infatti cosa avverrà con questo articolo 8? Che tutti i provvedimenti che sono stati presi nei confronti dei confinati dovranno, entro quel determinato tempo, essere demandati all'Autorità giudiziaria, e, se questo non viene fatto nel termine fissato, il provvedimento si intende decaduto e quindi il cittadino riacquista la libertà. Lo scopo di questa legge è insomma quello di vedere subito approvata la disposizione dell'articolo 8.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Siamo d'accordo; e poi le dirò perchè.

GRAMEGNA. Abbiamo dichiarato in Commissione, e ritorniamo a dichiarare qui in Assemblea, di essere contrari a tutto il disegno di legge così come viene presentato all'approvazione del Senato, non già, come dicevo prima, perchè intendiamo di proteggere persone pericolose per la sicurezza e la morale sociale, ma perchè riteniamo che, se la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme contenute nell'attuale testo di pubblica sicurezza, non solo non ha fatto al legislatore alcun obbligo di provvedere a regolamentare tali istituti con nuove disposizioni di legge, ma ha ammonito con le sue sentenze che, nel caso si volesse provvedere a reintrodurre gli istituti abrogati, questi dovrebbero essere basati su garanzie sicure, quali l'obbligo della motivazione di qualsiasi provvedimento, motivazione che non può basarsi sul sospetto — dice la sentenza della Corte costituzionale — anche se fondato, perchè il sospetto, movendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, non basta e lascerebbe aperto l'adito ad arbitrii, trascendendosi con ciò la sfera di discrezionalità che pure si riconosce necessaria ad ogni attività amministrativa.

Basta dare uno sguardo al contenuto delle disposizioni comprese nel disegno di legge che esaminiamo, per convincersi subito che il precetto cui si dice di volersi adeguare, non solo non è rispettato, ma è vincolato in quanto, secondo le norme di questa proposta di legge, la Autorità amministrativa può prendere provvedimenti che privano il cittadino della libertà personale o ne intaccano la personalità, senza motivazione alcuna, basandosi sul semplice sospetto, anche se fondato, e, comunque, non riconoscendosi al cittadino il diritto a difendersi nei modi e termini di legge. Senza dire poi che i provvedimenti previsti in via amministrativa dagli articoli 1 e 2 non prevedono, e quindi negano, l'esercizio del diritto di gravame, avverso ai provvedimenti stessi, anche quando si è privati della libertà personale,

come nel caso del foglio di via obbligatorio. E la disposizione di questo articolo 2 a me sembra che sia in flagrante contrasto con il disposto dell'articolo 24 della Costituzione. A sostegno di questo mio assunto mi trovo in buona compagnia, perchè vi sono stati altri oratori, intervenuti prima di me, i quali, a proposito dell'articolo 2, hanno sostenuto la necessità, non solamente che vi sia la motivazione, ma che il provvedimento di cui all'articolo 2 sia preso da una autorità che non sia quella di polizia, e che avverso quel provvedimento sia possibile il gravame.

Questo lo ha sostenuto il senatore Romano Antonio e, se non erro, lo ha sostenuto, con calore, anche il Presidente della 2ª Commissione, l'onorevole Spallino, quando ha redatto il parere che la 2ª Commissione ha dato per questo disegno di legge. L'onorevole Spallino, parlando appunto delle garanzie che devono esser date ai cittadini, ha raccomandato alla 1ª Commissione, e quindi al Senato, che, nell'approvare il disegno di legge, vengano apportate delle modifiche in maniera tale che i cittadini che devono essere sottoposti a quei provvedimenti di polizia abbiano la garanzia della difesa e abbiano anche la garanzia del gravame avverso quei provvedimenti.

Ritengo che quando l'onorevole Spallino faceva queste raccomandazioni, altro non faceva se non riportarsi alle norme costituzionali, le quali non solo impongono che qualunque provvedimento, che tenda a privare il cittadino della sua libertà, debba essere preso dall'Autorità giudiziaria, ma garantiscono ad ogni cittadino il diritto della difesa.

Ora noi ci siamo battuti in Commissione perchè l'avvertimento che dava il parere della 2ª Commissione fosse tenuto in considerazione, ma la maggioranza della 1ª Commissione ha creduto di poterlo superare. Io mi aspetto di sentire il parere dell'onorevole Spallino quando si andranno a discutere gli emendamenti che abbiamo proposto a questo disegno di legge, e voglio sperare che egli, tenendo fede a quello che ha scritto, quando si voterà, si regolerà così come, nella relazione che ha presentato, ha indicato.

In sede di Commissione abbiamo presentato alcuni emendamenti, emendamenti che miravano a correggere i difetti e a colmare le deficienze del disegno di legge, emendamenti che ripresentiamo in questa sede con la speranza che essi possano averne l'approvazione. Riteniamo infatti che, con l'approvazione di questi emendamenti, si renda il disegno di legge più aderente ai disposti della Costituzione e si pongano gli onesti cittadini al sicuro da qualsiasi atto di arbitrio e si garantiscano nel diritto di difesa, che è un diritto insopprimibile e, come dicevo, riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini, ai quali va assicurato il massimo rispetto per la libertà personale, così come ha affermato nella relazione della quale innanzi parlavo il senatore Spallino, estensore del parere della 2ª Commissione.

Vogliamo, onorevoli colleghi, con la proposizione di questi emendamenti proposti in subordinata, soprattutto che il Parlamento ed il Senato italiani approvino delle leggi che, oltre a rispettare la dignità di ogni cittadino, lo garantiscano da qualunque illegittimità nei suoi confronti. Ora, quando nell'articolo 2 del disegno di legge si propone che il cittadino, il quale sia pericoloso per la sicurezza e per la moralità possa essere rinviato al Comune di residenza, si dice cosa costituzionalmente non legittima. Infatti, se non ho letto male l'articolo 16 della Costituzione, questo stabilisce che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Questo disegno di legge invece reca un articolo il quale parla altresì di moralità, dicendo qualche cosa che la nostra Costituzione non prevede. Noi quindi riteniamo che, se questa legge venisse approvata, essa sarebbe incostituzionale, ricorrendo la violazione della disposizione citata. Un cittadino potrebbe essere rimpatriato per motivi di moralità e quindi dar luogo ad un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per il fatto che nell'articolo 16 di moralità non si parli.

È vero che nella motivazione della seconda sentenza la Corte costituzionale, per inciso, parla anche di moralità pubblica ma non credo che la motivazione della sentenza della Corte costituzionale, emessa per quel caso specifico, possa portare modifiche ad un articolo

della Costituzione, che può essere modificato soltanto dal Parlamento con maggioranza qualificata.

Per tutte queste ragioni abbiamo presentato degli emendamenti tendenti ad eliminare la possibilità del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel caso in cui il Questore abbia dato il giudizio di pericolosità per la pubblica moralità. Si può osservare che vi sono dei casi in cui è necessario, per ragioni che tutti comprendiamo, che si prendano dei provvedimenti a carico di persone esercitanti una certa attività che porta delle conseguenze dannose per la collettività. In questo caso agisce allora la legge speciale sanitaria, la quale prevede che siano presi provvedimenti a carico di coloro che si trovano in questa situazione.

Il disposto dell'articolo 2 è palesemente anticostituzionale, ed è per questo che nei confronti di esso abbiamo presentato l'emendamento.

Pensiamo che se il Senato dovesse, come la maggioranza della 1ª Commissione, ritenere che questo articolo sia un articolo conforme alla Costituzione, mi si permetta, onorevoli senatori, di dire che non faremmo una cosa politicamente seria, perchè dovremmo essere noi i custodi gelosi di quella che è la legge fondamentale della Repubblica italiana, cioè noi dovremmo attraverso le leggi che andiamo promulgando cercare di essere i primi e più strenui difensori della costituzionalità delle leggi in quanto, se questo non facessimo, daremmo la possibilità di esporre a censura il nostro operato.

In questa sede ripresentiamo gli emendamenti con la speranza di migliore fortuna perchè riteniamo che con l'approvazione di detti emendamenti la legge stessa si renda più aderente al disposto della Costituzione e si pongano tutti i cittadini italiani senza distinzione di colore politico sullo stesso piano, garantendoli nel contempo dei loro diritti, in uno Stato di diritto come è il nostro, assicurando il massimo rispetto per la libertà personale. Vogliamo soprattutto, per il rispetto della dignità del Senato, che il disegno di legge che è stato presentato venga modificato secondo i nostri emendamenti. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè, in conformità della decisione presa al termine della seduta precedente, non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, il presente dibattito avrebbe potuto svolgersi su una linea di discussione puramente giuridica in quanto sopraggiunge a pronunzie della Corte costituzionale, ma siamo in una Assemblea politica ed il dibattito ha assunto necessariamente aspetti politici.

Occorre aver chiaro in che cosa consistano le modificazioni apportate dal fascismo a questi vecchi istituti.

Il fascismo trovò l'ammonizione, trovò il confino che aveva un altro nome, trovò anche il rimpatrio. Orbene a cominciare dal rimpatrio la legge preesistente parlava di « sospetti ragionevoli ». Il fascismo credette di sopprimere l'aggettivo « ragionevoli ».

Per quel che riguarda l'ammonizione e il confino questi, che erano strumenti di sicurezza sociale, diventarono strumenti politici per il fascismo, che inserì tra i motivi per l'applicazione di tali misure il pericolo di incrinature agli ordinamenti politici dello Stato.

Non solo, ma il fascismo spostò dal Presidente del tribunale a una Commissione a carattere amministrativo la competenza a emanare detti provvedimenti. La deteriorità di queste innovazioni risalta alla luce della Carta costituzionale che è tutto un inno ai diritti inviolabili della personalità umana: l'articolo 2 dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; l'articolo 13 enuncia come inviolabile innanzitutto la libertà personale; prosegue l'articolo 14 che proclama che il domicilio è inviolabile; segue l'articolo 15 che dichiara inviolabile il segreto della corrispondenza; e ancora l'articolo 24 che dichiara inviolabile il diritto di difesa. È come una mirabile sinfonia a cui io mi riporto perchè non mi si addebiti, come è stato fatto dal senatore Mancinelli, una minore valutazione di questa solenne dichiarazione di diritti inviolabili, rimprovero forse fuori luogo in quanto a questa sinfonia mi ero già riferito in sede di relazione al progetto più vasto di modifiche del testo delle leggi di pubblica sicurezza considerato nella sua interezza, mentre il presente disegno di

legge, che ha per oggetto soltanto alcuni degli istituti dallo stesso contemplati, sopraggiunge dopo che la Corte costituzionale, con la sua interpretazione, ha illuminato tutto il rilievo dovuto ai valori fondamentali della libertà del cittadino.

Il costituente ebbe ben presenti le innovazioni apportate dal fascismo agli istituti suddetti, quando dichiarava e disciplinava i diritti inviolabili dell'uomo.

In base alla Costituzione, per quanto riguarda il rimpatrio, la Corte costituzionale ha fatto una netta distinzione circa la traduzione, che per la legge fascista poteva essere disposta dalla stessa Autorità amministrativa. La Corte costituzionale contrappone ai precedenti commi dell'articolo 157 del testo unico l'ultimo comma, che è del tenore seguente: « I contravventori sono puniti con arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena sono *tradotti* al luogo di rimpatrio ».

La Corte costituzionale ha dichiarato legittima costituzionalmente questa disposizione, mentre ha dichiarato illegittima quella dei commi precedenti, nei quali è prevista la traduzione per ordine dell'Autorità amministrativa. Non solo, ma riportandosi praticamente alla soppressione dell'aggettivo « ragionevoli », ritiene imprescindibile per il rimpatrio, come del resto la Corte di cassazione aveva già dichiarato, l'obbligo della motivazione, che deve riferirsi a fatti concreti.

Questo è quello che la Corte costituzionale ha detto in rapporto all'istituto del rimpatrio.

Per quanto riguarda l'ammonizione, essa ha fatto un rilievo fondamentale e cioè che l'essenza dell'istituto incide sulla libertà personale, donde la conseguenza che per la Costituzione non l'Autorità amministrativa ma solo quella giudiziaria può essere competente ad applicare tale misura, di qui l'incompatibilità tra il regolamento attuale dell'ammonizione nel testo unico e la Costituzione, e di qui la dichiarazione di incostituzionalità di tutto il complesso di norme sull'ammonizione, quale si ha nel vigente testo unico.

Orbene, a questo punto sopraggiunge il disegno di legge di cui discutiamo, mentre già la prima Commissione del Senato, in sede di esame di progetti vari per modifiche al testo unico della legge di pubblica sicurezza, aveva esaminato le stesse disposizioni, riconoscendone l'incostituzionalità al pari della dichiarazione che doveva poi essere pronunziata dalla Corte costituzionale, salvo la Commissione a proporre correzioni e modifiche, compito questo riservato al Parlamento.

Il presente disegno di legge naturalmente fa tesoro dei princìpi che sono stati proclamati dalla Corte costituzionale; e qui occorre subito avvertire che non sono in questione le prerogative del Parlamento quando si rende omaggio a tale illustrazione di princìpi emanata da così alto Consesso, onde respingiamo la distinzione da taluno fatta tra « dispositivo » e « motivazione » delle sentenze della Corte, nel senso che si accoglierebbe il dispositivo e si vorrebbe respingere la motivazione. Questa all'incontro può e deve essere di guida al Parlamento nell'esercizio dei suoi sovrani poteri. Orbene la Corte costituzionale fa una dichiarazione esplicita quando, relativamente al rimpatrio, rammenta i lavori della Costituente. Dice esplicitamente che risulta dai detti lavori in ordine all'articolo 16 della Costituzione che si intese « lasciare » (è la parola) all'Autorità di Pubblica Sicurezza la possibilità di ordinare il rimpatrio nei casi che lo richiedessero. La Corte di cassazione, quando si è occupata della incompatibilità tra l'articolo 16 della Costituzione e l'articolo 157 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, a sua volta non ha ravvisato la incostituzionalità nel fatto che fosse quella Autorità a disporre il rimpatrio; l'ha rilevata soltanto in rapporto alla necessità della motivazione, di cui facevo cenno dianzi.

Fermo questo punto, ci troviamo dinanzi al presente disegno di legge, che distingue le competenze a seconda degli istituti. Esso presenta come una scala ascendente; dapprima, nell'interesse della persona che potrebbe essere colpita, una semplice diffida, un richiamo; poi, appunto perchè la persona è stata avvisata, se del caso, il rimpatrio. Dopo l'avviso e, se del caso, il rimpatrio, il disegno di legge prevede la sorveglianza speciale o l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Dicevo che vi è una distribuzione di competenze, perchè il disegno di legge assegna alla competenza del

Questore la diffida e l'ordine di rimpatrio, assegna alla competenza del tribunale in primo grado la sorveglianza speciale e l'obbligo del soggiorno in un determinato comune. Questa a grandi linee la traiettoria dei vari articoli che si succedono nel disegno di legge. Prima di venire ad un esame sia pure sommario in sede di discussione generale delle singole disposizioni, mi soffermo sulle critiche mosse al disegno di legge nel suo complesso.

Ho premesso che la discussione ha assunto un carattere spiccatamente politico in quanto si è opposto innanzi tutto un fine di non ricevere all'intero disegno di legge. Infatti l'onorevole Mancinelli ha inteso trasferire in questo campo un principio di diritto privato: « inadimplenti non est adimplendum ». Egli diceva: non possiamo aprire un varco a questa legge, perchè lo Stato è in carenza in rapporto agli obblighi che possono attenere alla legislazione sociale. Come può pretendere lo Stato di legiferare in materia di prevenzione della criminalità, se è in difetto sotto l'accennato punto di vista? Mi fermerò su questa eccezione che direi di carattere paradossale, perchè significherebbe lasciare il passo libero a quel vagabondaggio, a quell'accattonaggio e fenomeni consimili di deteriore vita sociale, che pur esistono, e non sono creati dal legislatore. Voglio chiarire questo concetto distinguendo tra prevenzione e prevenzione, cioè tra prevenzione e cause di criminalità di ordine generale e prevenzione e cause di criminalità di ordine particolare o individuale. Qui siamo nel campo delle cause particolari in rapporto ai soggetti, alle persone pericolose e non può esservi interferenza con la legislazione sociale che pur è compito assiduo del Parlamento, come dimostra il nostro lavoro di ogni giorno. Se anche la misura e le modalità della legislazione sociale non fossero quelle avvisate dall'opposizione, ciò non costituirebbe impedimento a regolamentare la materia in esame.

Dopo questa eccezione a carattere di sfondo molto risonante, vengono altre eccezioni più aderenti al tema del dibattito. Si disse in Commissione e si ripete oggi: « Ma a che questi istituti della prevenzione quando vi sono le misure di sicurezza? ». Dando una scorsa agli emendamenti vi ritrovo questo concetto, che costituisce un'altra barriera opposta per non arrivare ad accogliere il disegno di legge. Io ritengo che si faccia una gran confusione e me ne convinco quando negli emendamenti leggo che si vuole stabilire come presupposto dei provvedimenti del caso, una condanna già riportata. Qui sta l'equivoco, perchè il legislatore distingue nettamente tra misure di prevenzione e misure di sicurezza. Le misure di sicurezza suppongono una condanna: si tratta di impedire la recidiva. Invece la prevenzione di cui ci occupiamo riguarda quella zona grigia di persone che riescono a sottrarsi alla sanzione penale e vivono tuttavia di illecito. Da queste occorre che la società sia difesa. Non dobbiamo confondere misure di prevenzione e misure di sicurezza e quindi sotto questo profilo non deve esistere sbarramento al disegno di legge.

PICCHIOTTI. Rilegga l'articolo 203 del Codice penale.

SCHIAVONE, *relatore*. Io la invito a leggere gli articoli 49 e 115 e vedrà che solo in due casi non è previsto per le misure di sicurezza un precedente procedimento di sanzione penale, e sono dei casi limite che confermano la bontà della nostra tesi. Io ho studiato la materia e credo di essere nel vero.

Quindi bisogna arrivare a delle misure di prevenzione distinte dalle misure di sicurezza

Quali sono gli altri argomenti che sarebbero di sbarramento al disegno di legge? Ve n'è uno ad effetto e quanto mai contraddittorio. Si dice che noi con questa legge intendiamo operare come uno scorporo, sganciando dal testo unico alcune disposizioni e tralasciando tutto il resto, mentre per ragioni di sistema, occorrerebbe che venisse in esame tutto il testo unico. Si rileva al tempo stesso che da anni si insiste perchè il nuovo testo unico sia portato all'esame del Parlamento e in proposito si muovono anche a me degli appunti, ma assai ingiustamente. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Il senatore Papalia chiedeva proprio a me perchè la modifica del vigente testo unico che si attende da tanti anni ancora non arrivi a destinazione. Io tengo a chiarire, per quanto mi riguarda, che sono stato nominato relatore

di questo disegno di legge nel novembre scorso e che da allora la discussione in Commissione si è svolta in una serie serrata di sedute, a chiusura delle quali ho presentato sollecitamente la relazione.

Comunque, tornando al concetto suaccennato, voglio rilevare una contraddittorietà. Prima si faceva tanto strepito perchè questa legge di modifica del testo unico non veniva al Parlamento. Oggi che alcuni capitoli arrivano, si vogliono rimandare indietro. In proposito faccio un'osservazione a carattere giuridico. Questa legge tocca gli aspetti più vari della vita. Ci sono capitoli e capitoli, ciascuno a sè stante. A voler seguire il criterio vostro, non sarebbe potuta avvenire in sede di revisione del Codice civile la pubblicazione prima di un libro e poi di un altro. Questo è come un libro a sè stante nel Codice di pubblica sicurezza. Siccome il primo dei diritti dichiarati inviolabili è proprio il diritto di libertà personale, è logico che noi ci occupiamo prima di ogni altra materia, in tema di pubblica sicurezza, di questi istituti che incidono sulla libertà personale. È un artificio quello di creare ostacoli all'esame del disegno di legge per presunte ragioni di indebito sganciamento.

Nè mi occupo di quelle che possono essere imputazioni al Governo, che saprà dire le sue ragioni, per l'addebito di ritardo nella definizione delle modifiche da apportare al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza considerato nella sua integrità. Si tratta piuttosto di vedere se dobbiamo o no andare avanti nell'esame del presente disegno di legge. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Io ho parlato dei libri del codice, e non posso far conto di questa interruzione perchè non attiene a quello che ho detto.

Se è vero dunque che non esistono queste ragioni pregiudiziali, potrò essere succinto nell'esame delle critiche di carattere particolare che ho ascoltato, limitandomi agli accenni che sono stati fatti in rapporto a singole disposizioni. In sostanza si è molto battuto sul criterio della competenza, perchè, come ho detto, il disegno di legge affida alla competenza del Questore sia la diffida che il rimpatrio. Non debbo ripetere ancora che è stata la stessa Corte costituzionale che ha richiamato i lavori della Costituente dai quali risulta chiaro, in ordine all'articolo 16 della Costituzione, che si intendeva lasciare all'Autorità di pubblica sicurezza il provvedimento di rimpatrio, che è poi qualcosa di più grave della diffida. Pertanto, se è devoluto alla Pubblica Sicurezza il rimpatrio, a maggior ragione sarà devoluta la diffida.

Si intende che io faccio sempre riferimento alla Corte costituzionale per l'ossequio dovuto alla stessa, e perchè si risale ai lavori preparatori della Costituente.

In aggiunta a questo un altro rilievo è stato ripetuto da varie parti. Si è detto: badate, voi fate un processo alle intenzioni, perchè parlate di chi possa essere proclive a commettere delitti. Non starò certo a richiamare come elemento decisivo e discriminante il fatto che questa formula è stata somministrata proprio dal senatore Terracini nell'articolo 14 del suo disegno di legge, dove appunto si trova la parola « proclive ». Certo è, stando ai concetti di quella formula, che una persona così sagace, acuta e sottile quale il senatore Terracini non poteva che darla, come la diede, completa, accompagnando la parola « proclive » con la parola « manifestazioni ». Questo « proclive » è cioè un *quid* da rapportare a « manifestazioni », inoltre si adopera la espressione « da ritenersi » e quindi c'è quel carattere presuntivo che è nell'essenza di questi istituti. Dobbiamo cioè a questo proposito rammentare ancora la distinzione tra misure di prevenzione e misure di sicurezza. Nel primo caso si tratta di prevenire il reato, onde occorre necessariamente muoversi sulla base di presunzioni che non siano peraltro arbitrarie. Del resto il Codice penale configura due ipotesi particolarissime e isolate di applicazione di misure di sicurezza, quali quella del reato impossibile e quella della istigazione e dell'accordo criminoso senza che poi il reato sia stato commesso, argomentandone appunto in via presuntiva la tendenza alla criminalità.

Ma anche in tanti altri casi all'infuori di questi due può aversi la dimostrazione palese della tendenza a commettere reati: e quindi le norme di prevenzione di cui al disegno di legge in esame. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Bisogna restare nella realtà della

vita; c'è sempre questa zona grigia che non possiamo eliminare, e dando uno sguardo al la legislazione comparata noi vediamo che tutti gli Stati provvedono in questo senso!

Sempre in tema di critiche a carattere particolare, è stata richiamata l'attenzione sulla norma relativa alla custodia preventiva per i casi più pericolosi. Ora il senatore Papalia muoveva un doppio rilievo; un rilievo riguardava il termine previsto per la durata della custodia nel testo della prima Commissione proposto in occasione dell'esame dai tre noti precedenti disegni di legge, termine che non ricompare nel testo attuale. Penso che l'osservazione possa ritenersi assorbita dal fatto che il disegno di legge attuale prevede termini brevissimi per le pronuncie della Magistratura che coprono presso a poco il termine di quattro mesi introdotto in quella sede dalla 1ª Commissione per la durata della custodia. L'altra questione sollevata sempre dal senatore Papalia riguarda la formula dell'articolo 6, che del resto fu suggerita dal senatore Azara. Di tale formula si adduce la equivocità. Ma quando si dice nell'articolo 6 che la custodia dura fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione, si vuol dire che la custodia dura fino a quando non sia confermata, sino in Cassazione, la misura di prevenzione. Se l'autorità inferiore ha pronunciato una formula assolutoria, si capisce che cessa la custodia; nel caso contrario l'applicazione della misura di prevenzione dura fino a quando non sia esaurito il corso dei gravami.

Queste sono le obiezioni principali. Ne ricordo ancora un'altra; si dice che in sostanza si creerebbe una competenza territorialmente speciale per il fatto che si va davanti al Tribunale del capoluogo di provincia. In verità siccome il procedimento nasce da una diffida del Questore, sembra logico che la di lui proposta debba poi essere portata dinnanzi al Tribunale del capoluogo. Inoltre a questo proposito si può dire che nella nostra legislazione vi sono casi in cui la competenza territoriale subisce deroghe per ragione di specializzazione, per esempio per gli usi civici è competente in secondo grado soltanto la Corte di appello di Roma. È la stessa ragione per cui il senatore Franza penserebbe addirittura di voler creare una sezione specializzata per questa materia. Pertanto sono d'avviso che possa rimanere competente territorialmente il Tribunale del capoluogo della provincia.

Ho finito; non debbo, dopo le spiegazioni che ho dato, dire altro, se non augurare che questo disegno di legge venga approvato dal Senato. Democrazia non è disordine, e la democrazia deve essere difesa sotto tutti gli aspetti, anche in rapporto al pericolo di persone che possono offendere la libertà e la sicurezza.

Non ho parlato affatto di alcune osservazioni e proposte dei senatori Romano e Jannuzzi, perchè penso che saranno opportunamente discusse in sede di esame degli articoli. Ora desidero solo dire che la formula adoperata nel testo mi sembra la più conseguente. Avere insistito sul concetto della pericolosità è giusto, senatore Romano, perchè si deve intendere che la pericolosità debba essere costante e non essere per ipotesi venuta meno. Ripeto, per ogni nuova misura da adottare vi deve essere pericolosità in atto, e ciò per la difesa del cittadino prevenuto di applicabilità della misura stessa

Per quanto riguarda la formula della sicurezza su cui si è soffermato il senatore Jannuzzi, stante l'interpretazione data dalla Corte costituzionale all'articolo 16 della Costituzione, così ampia da comprendere nella sicurezza anche la ribellione (così si esprime la sentenza) ai precetti legislativi ed ai legittimi ordini della pubblica autorità, penso che questa formula sintetica soddisfi le varie esigenze, e sono di avviso che il testo del disegno di legge che la riproduce possa rimanere quale è, senza bisogno di ulteriori specificazioni.

Concludo auspicando che il Senato approvi il disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, credo di poter dire che la discussione che si è svolta in questa Aula, è stata quasi esclusivamente una discussione tra avvocati. È difficile intendersi fra avvocati. Mi pare proprio di aver capito soprattutto sul piano delle rispet

tive posizioni, che si siano avvertite molte lacune. Non reco offesa agli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione se affermo (la mia del resto è una opinione personale, anzi personalissima), che invano mi sono sforzato di cogliere il profondo di un contenuto cioè di una convinzione maturata. Vi è stato soprattutto da questa parte (*rivolto alla sinistra*) una discussione di opposizione al disegno di legge, ma senza convinzione.

Il senatore Mancinelli mi guarda, io dovrei dire che proprio ascoltando lui mi sono convinto che egli non era convinto di ciò che diceva.

Ora, onorevoli senatori, si è voluto fare la storia (non vedo il senatore Papalia) di questo disegno di legge.

Ciascuno l'ha fatta a modo suo: c'è chi ha detto che il Governo è in ritardo. Il Governo per l'opposizione è sempre in ritardo, non è mai tempestivo. C'è chi ha detto che il disegno di legge è la conseguenza di alcune sentenze della Corte costituzionale; è errata anche questa affermazione. C'è chi ha detto (l'ha detto proprio il senatore Gramegna, ultimo oratore) che il disegno di legge si propone il compito di impedire alla Corte costituzionale di decidere sui ricorsi e ciò significa rendere inoperante l'intervento della Corte per quanto riflette l'istituto del confino.

Desidero per chiarezza e per brevità permettermi di ricordare al Senato che discutendo il bilancio del mio Dicastero il 20 giugno 1956 dicevo testualmente: « Qui si è discusso anche della recente decisione alla Corte costituzionale relativamente all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. Se ne è discusso in senso positivo e in senso negativo; si è commentata la decisione della Corte come un atto di riparatrice giustizia. Non è dato a me fare alcun commento ma osservare solo che il Governo aveva presentato al Senato fin dal 1953 il nuovo testo per una legge di pubblica sicurezza che rivedesse le norme in vigore e tra esse quelle dell'articolo 113. Desidero augurarmi che il Senato possa sollecitamente dedicarsi, compatibilmente con le esigenze dei suoi lavori, alla più rapida discussione e approvazione del nuovo provvedimento tenendo anche conto degli insegnamenti che la Corte costituzionale ha elargito con la sua decisione. Il Parlamento ha il dovere di fare le leggi per sovrana investitura della Nazione e di farle nel modo migliore onde esse servano alla società che le attende ».

Dicevo questo il 20 giugno 1956. Non credo che qui si debbano fare processi alla responsabilità. Non penserei mai di fare un processo alla responsabilità funzionale di questo altissimo consesso. Però i fatti contano, si è detto, sul piano storico; se non vogliamo dire sul piano storico diciamo sul piano della cronaca parlamentare. Il Governo ha fatto il suo dovere.

Non è il Ministro dell'interno, non è il Governo che deve dire perchè il testo della nuova legge di pubblica sicurezza non è arrivato a maturazione dopo i tre anni che si compiono esattamente nel dicembre di questo anno, perchè il Senato non l'ha ancora approvato.

Ora quando il potere esecutivo esercita il suo diritto di presentare al Parlamento un disegno di legge e quando il collega Bisori che è qui presente mi da atto che più volte chi ha l'onore di parlarvi lo pregò di fare in modo che il disegno di legge seguisse il suo *iter* con la maggiore rapidità, onorevoli senatori, non potete chiedere altro al Governo che ha fatto interamente il suo dovere e che altro non poteva fare.

Evidentemente, senatore Picchiotti, ci saranno delle ragioni. Il Senato avrà avuto degli argomenti, delle leggi più urgenti. Non sta a me dirlo, sta a me trovare una soluzione a un interrogativo che vi siete posti.

PICCHIOTTI. A me questo rimprovero non si può fare perchè sono stato io a svegliare il dormiente dal sonno.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Ministro. Per ristabilire la verità, ricordo che il disegno di legge a cui lei si riferisce era già stato portato in Assemblea e fu rimesso alla Commissione alla vigilia delle ferie estive...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Nel giugno.

PRESIDENTE. . . . per adeguarlo ai princìpi sanciti dalle sentenze della Corte costituzio-

nale e per riportarlo all'esame dell'Assemblea alla ripresa dei lavori parlamentari.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ed in fatti se l'onorevole Presidente con la sua amabilità non mi avesse interrotto, io stavo per leggere un passo, che leggerò, del mio intervento alla Camera dei deputati in cui spiegavo questo:

« Peraltro le sentenze della Corte costituzionale sono intervenute nel giugno e mi rammaricavo di fronte al Senato nel giugno appunto perchè il Governo si trovava di fronte ad un disegno di legge che non aveva ancora avuto la sua approvazione ». Parlando alla Camera, e parlavo in una situazione un po' diversa, parlavo esattamente il 21 luglio e cioè il mese dopo, io mi permisi di dire: « Sono trascorsi due anni e mezzo e debbo aggiungere che la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, pur nella mole del suo lavoro, ha sentito la necessità di definire l'esame del disegno di legge ed infatti esso era stato trasmesso nell'Aula. Ma dopo la sentenza della Corte, è stato restituito alla Commissione per un esame ulteriore. Nel frattempo è intervenuta un'altra sentenza della Corte costituzionale che ha pronunciato l'incostituzionalità degli articoli 164 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

« Non possiamo che prendere atto della sentenza e attenerci alle sue statuizioni, ponendo immediatamente dinanzi alla nostra responsabilità di legislatori il dovere, che del resto la Corte nella sua sentenza ha rilevato, di provvedere con nuove norme a colmare la lacuna che si è verificata.

« Si tratta, e mi rivolgo a tutti i settori della Camera, di un dovere immediato poichè sia l'ammonizione che il confino servono in determinate situazioni di pericolo e di emergenza alla difesa in ogni senso della quasi totalità della comunità degli italiani.

« Qui vorrei affermare — credo che non dispiaccia al Senato se leggo ciò che dissi — che gli stati emotivi o di artificiosa valutazione non sono degni di un grande popolo qual'è il nostro. L'ammonizione, il confino, per ragioni politiche hanno cessato, e giustamente, di avere applicazione subito dopo la restaurazione democratica; sono restati come strumenti di prevenzione e di profilassi sociale nei confronti di comuni e reiterati delinquenti la cui presenza, la cui mala operosità in certe zone era ed è tuttora sostanziale motivo di perturbamento sociale ».

Ma esaminiamo, onorevoli senatori, in dettaglio le cifre.

Volete conoscere quanti sono gli ammoniti ed i confinati in Italia? Sono io il primo comunque a dire che si può fare un dramma anche per una persona sola, sul piano del rispetto della personalità umana!

Alla data odierna — cioè qui mi riferisco al 21 luglio 1956, mentre ora le cifre sono diminuite — gli ammoniti e i confinati in base all'articolo 164 in tutto il territorio della Repubblica sono: ammoniti, 1507; confinati, 299.

Risparmio al Senato la statistica per Regioni, poichè si vedrebbe che i due terzi delle Regioni italiane sono assolutamente al di fuori di una statistica in quanto non hanno nè ammoniti nè confinati ed il primato resta per alcune Regioni italiane, tipicamente emergenti sul piano della tutela della sicurezza e della profilassi sociale di cui ho parlato.

Questa, onorevoli senatori, è la breve storia.

Si è parlato qui di una legge anticostituzionale. Innanzi tutto mi sia consentito dire (esporrò rapidamente e brevemente le mie considerazioni) che l'intervento dell'onorevole senatore De Pietro mi pare abbia colto un aspetto rilevante e quindi fondamentale del disegno di legge, cioè il difetto assoluto di allarme da parte di un altissimo Consesso come questo. Ha detto l'onorevole senatore De Pietro (le sue affermazioni sono state riprese anche dal senatore Franza con una leggera sfumatura, forse con una sostanza un po' diversa): questo vecchio testo del 1931 della legge di pubblica sicurezza, dal 1945 in poi, pur essendo rimasto in vigore, non è stato certo applicato come è stato applicato nel periodo antecedente alla restaurazione democratica, il che significa — diceva il senatore De Pietro — che fino a quando vi è un regime di libertà non vi è pericolo, perchè regime di libertà significa innanzi tutto il Parlamento nei suoi controlli senza confine, significa opinione pubblica, significa stampa (io ho letto un articolo

del senatore Smith), cioè larghissima possibilità di critica. Il giorno in cui il regime democratico avesse a cessare non è certo una legge, le modalità di una legge, gli strumenti che la legge ha preparato a se stessa che possono contare; in un regime in cui la libertà è soffocata, tutti gli arbitrii sono possibili.

Ora questa osservazione mi pare che sia fondamentale. Se in questi 12 anni di vita democratica in definitiva nessuno è stato perseguito, non dirò sul piano politico, ma sul piano delle libertà personali garantite dalla Costituzione, evidentemente con questo disegno di legge, che non soltanto sottrae all'Autorità amministrativa la potestà di irrogare delle sanzioni, noi miglioriamo in profondità, cioè come preparazione di una legge (che mi auguro il Senato approvi), ma soprattutto come rispetto della Costituzione, come ossequio alla libertà dei cittadini, come garanzia della vitalità delle nostre istituzioni democratiche, noi miglioriamo veramente quella che era la precedente legislazione.

In che cosa consisterebbe l'allarme? Qui vi sono stati degli onorevoli senatori che hanno detto: si comprenda bene, noi non intendiamo difendere i delinquenti. Dissi anche alla Camera che non mi pareva possibile che nè il Parlamento nè uomini politici potessero difendere dei delinquenti comuni. Credo che saremo tutti d'accordo nel dire che democrazia e delinquenza sono due termini incompatibili, cioè che, se nei regimi totalitari la delinquenza viene naturalmente assorbita e limitata dal prevalere del potere esecutivo, nei regimi democratici bisogna difendersi dalla delinquenza, onorevoli senatori. Non so veramente come si possa indulgere nei confronti di 2.500 individui, perchè tanti sono, su una popolazione di 49 milioni di abitanti.

Ora qui vi è un problema di costume, vi è un problema di ordine sociale, vi è un problema di sicurezza, come accennava giustamente l'onorevole senatore De Pietro. Io ho voluto che nel nuovo testo non fosse compreso il motivo di ordine pubblico per molte considerazioni: poteva significare una sfumatura che andasse ad interferire sul piano politico più generale. La sicurezza, a mio avviso, significa anche tutela dell'ordine pubblico, perchè la sicurezza sociale comporta il rispetto dei diritti individuali e collettivi, quindi comporta il rispetto delle libertà dell'intera comunità nazionale. Ma detto questo, quando in un disegno di legge vi è persino una norma transitoria, quella dell'articolo 8, che poteva anche non essere considerata, la quale garantisce che tutti i procedimenti che si svolgeranno fino al giorno in cui la legge sarà approvata, in sede amministrativa — che è poi una sede amministrativa *sui generis*, in quanto le Commissioni provinciali per l'ammonizione e il confino, come la Commissione centrale, hanno una loro composizione e soprattutto ne fanno parte due magistrati — debbono essere sottoposti alla nuova giurisdizione, mi pare, onorevole Gramegna, che più di questo non si possa chiedere. Comunque, poichè mi sembra che ella desideri esasperare l'argomento, io affermo che la legittimità di adoperare l'istituto del confino è in questo momento non discutibile. La Corte costituzionale non si è occupata di questo istituto e fino a quando una norma non sia abrogata o dichiarata incostituzionale, essa deve essere applicata.

Ciò nondimeno noi abbiamo sentito lo scrupolo, in un'acuta sensibilità giuridica, e abbiamo detto: non è giusto che coloro i quali saranno giudicati dopo la nuova legge siano, per avventura, sottoposti ad un trattamento diverso da coloro che sono stati giudicati prima. Se il magistrato giudicherà i sottoposti all'ammonizione o al confino, è bene che lo stesso magistrato riveda anche i precedenti procedimenti che sono stati fatti dalle Commissioni provinciali presiedute dal Prefetto o dalla Commissione centrale presieduta dal Sottosegretario di Stato. Io credo che più democraticamente di così non si potesse agire.

Si è detto che questa legge è anticostituzionale, e io chiedo dove. Il disegno di legge non è in contrasto con alcuna norma della Costituzione, perchè il precetto per cui furono ritenute illegittime le norme di pubblica sicurezza è l'articolo 13 della Costituzione, che prevede che non solo le forme tipiche di privazione della libertà personale, che sono proprie della legge penale, ma anche le altre devono essere oggetto dell'atto motivato della Autorità giudiziaria. Ora i punti più importanti del disegno di legge al vostro esame sono

questi: la competenza del Questore ad emettere alcuni provvedimenti indicati nel disegno di legge stesso. Quali sono? La diffida e il rimpatrio con il foglio di via obbligatorio. Se gli onorevoli senatori che in questo momento mi usano la cortesia di ascoltarmi hanno assistito alla discussione che si è svolta in questa Aula, ricorderanno che si è largamente discusso sulla diffida, tanto che ieri interrompendo io osservai: « Ma cos'è questa diffida? È un invito che potrebbe fare il capo di una famiglia ad un figlio che abbia intrapreso una strada che lo porterà... ».

PICCHIOTTI. Il padre di famiglia sarebbe il Questore!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Vi prego di aver maggior rispetto di persone che servono il Paese. Io non posso consentire che solo perchè è il Questore ad operare la diffida, il Questore debba essere oggetto di scherno o di disprezzo. In regime democratico ciò non può essere consentito. (*Commenti dalla sinistra*).

Cosa è la diffida? È un invito nei confronti di persone, che notoriamente sono dedite ai mali affari, a cambiare condotta. E badate che qui c'è una sostanziale innovazione perchè la legge di pubblica sicurezza, che su questo terreno viene modificata, dava facoltà al Questore di diffidare. È vero che all'articolo 1 si dice: « possono essere diffidati », ma è anche vero che all'articolo 3, perchè taluno possa essere proposto per l'ammonizione o il confino, deve essere stato diffidato. Allora io vi debbo dire: qui non ci possono essere difformità di valutazione, poichè vi deve essere un minimo di buona fede comune nel valutare una legge. C'è un miglioramento, perchè, se il potere esecutivo, se il Questore si asterrà dal proporre per l'ammonizione taluno che non sia stato in precedenza diffidato, cioè invitato a mutare condotta, a me pare che si usi una larga comprensione umana su di un piano sociale che indubbiamente impegna ogni giorno la nostra attività e la nostra fatica.

Che cosa è ancora questa diffida? Certamente nessuno di loro può pensare (non perchè c'è il mandato parlamentare, non faccio un riferimento personale ai presenti) di essere chiamato dal Questore, come nessun onesto cittadino può temere questo. Vorrei domandare agli onorevoli senatori, il giorno in cui una persona per bene venisse chiamata in Questura e diffidata, cosa accadrebbe. Il giorno dopo avremmo almeno taluni giornali che riferirebbero questo fatto arbitrario e illegittimo, avremmo una pioggia di interrogazioni e di interpellanze, avremmo discorsi e comizi. C'è il collaudo e il controllo della libertà che oggi è sconfinata in Italia. Di che cosa temiamo? Forse di un atto di diffida nei confronti di un delinquente che il Questore invita a mutare condotta? Lo invita a fare il dovere che ogni buon cittadino deve compiere nei confronti della comunità nazionale. C'è qualcuno che si preoccupa di questo?

La diffida non è un provvedimento che tocchi in alcun modo la libertà personale, è un invito ad astenersi da illegittime attività. Sono proprio queste illegittime attività, onorevoli senatori, che non rientrano affatto nella sfera delle libertà garantite dalla Costituzione depubblicana. Infatti, quando si invoca la Costituzione repubblicana per garantire la libertà di coloro i quali attentano alla libertà di tutti gli altri, io dico che si invoca un diritto che la Costituzione repubblicana non ha mai riconosciuto. (*Interruzione del senatore Pastore Ottavio*). Ma il Questore non fa una sentenza, il Questore invita determinate persone a mutare condotta, e c'è una casistica. Il giorno in cui l'invitato avesse persistito nella inadempienza della civile convivenza, il Questore propone al Tribunale, in Camera di consiglio, che valuti la posizione di costui.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(*Segue* TAMBRONI, *Ministro dell'interno*). Il Tribunale potrà ammonirlo, o potrà imporgli la residenza obbligatoria. Il Questore, la Commissione provinciale, l'autorità amministrativa, da questo momento, cessano da ogni potere e da ogni facoltà di comminare sanzioni.

Ecco veramente che, giunti a questo punto, io vorrei domandare se il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare non sia ineccepibile sotto tutti gli aspetti, e non sia il

più democratico che, nelle attuali condizioni, potesse essere presentato al Parlamento.

Si è parlato dell'ordine di rimpatrio o del foglio di via. Innanzi tutto, onorevoli senatori, mi pare giusto ricordare che attualmente, prima della sentenza della Corte costituzionale, il Questore aveva facoltà di rimpatriare con foglio di via e con traduzione straordinaria; il Questore non può fare più questo, il Questore ingiunge, quando ricorrono gli estremi stabiliti dalla legge, a taluno di rientrare al suo paese di origine, alla sua città. Se costui contravviene all'ordine impartitogli è il magistrato che giudicherà e giudicherà non solo in relazione all'ordine, ma potrà giudicare della legittimità dell'ordine che è stato impartito.

Quali altre garanzie, onorevole Mancinelli, desideravate? Voi avete il magistrato, si è detto che ci sarà anche la Corte costituzionale, ammesso che ci sia la possibilità di adire la Corte costituzionale, dove è lo strapotere della polizia, dove è la possibilità di schiacciare la libertà dei cittadini? Vorrei anche aggiungere che, di fronte a 1.592 ammoniti, che hanno trovato così larga difesa su un piano emotivo, dov'è un maggiore pericolo derivante da questa legge e dalle norme contenute in questa legge?

Ora, nella sentenza della Corte costituzionale, proprio per quanto si attiene all'ordine di rimpatrio, è stato stabilito che le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio, già contenute nei testi del 1865 e del 1889, non contrastano con l'articolo 13 della Costituzione. Il nuovo testo, come ho già detto, nel mentre lascia al Questore solo il potere di ordinare il rimpatrio, attribuisce al magistrato, come conseguenza, il potere di ordinare la traduzione: il testo è perfettamente conforme alle norme costituzionali.

Ancora, è stato eliminato dal precedente testo approvato dalla 1ª Commissione ogni accenno ad elementi di sospetto. Non è affatto vero che bastino elementi di sospetto; è stato completamente eliminato ogni riferimento ad elementi di sospetto, specificando che le abitudini o la presunzione delle abitudini dei soggetti indicati all'articolo 1 debbono essere desunte da precisi elementi inerenti alla condotta delle persone interessate.

La Corte costituzionale ha stabilito chiaramente in che cosa consista il diritto di libertà personale ed io mi permetto di ricordarlo al Senato. Essa ha detto che « tale diritto non si presenta come l'illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensì come diritto a che l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato è titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e con il rispetto di talune formalità, il che importa che in nessun caso l'uomo, l'individuo può essere privato o limitato della sua libertà, se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia un provvedimento dell'Autorità giudiziaria ».

Un'ultima osservazione per quanto riguarda l'obbligo di soggiorno. Detto obbligo va esaminato, onorevoli senatori, oltre che in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 16, a mio avviso. Detto articolo stabilisce: « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche ».

Sebbene la Corte costituzionale non abbia ancora esaminato, come ho già avuto l'onore di dire, le questioni relative al confino di polizia, ha già avuto occasione di esprimere largamente le sue vedute sul contenuto dell'articolo 16 della Costituzione a proposito del rimpatrio con foglio di via. In quella occasione è stato risolto, affermativamente, dalla Corte costituzionale il quesito se ai motivi di sanità e di sicurezza indicati nell'articolo 16, possono ricondursi anche i motivi di ordine e di sicurezza pubblici e di pubblica moralità, come ricordava il senatore Gramegna. La Corte ha affermato che, esclusa l'interpretazione inammissibilmente angusta che la sicurezza riguardi soltanto l'incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola sicurezza il significato di situazione alla quale sia assicurato ai cittadini, per quanto possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanto vigore. Sicurezza si ha

quando il cittadino può svolgere la propria legittima attività senza essere minacciato da offese alla propria personalià fisica e morale e all'ordinato vivere civile, che è indubbiamente il modo di vivere di uno Stato di diritto libero e democratico.

Ed è a questo insegnamento che il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato si è ispirato.

Si è anche discusso — e credo anche per la prima volta — se mi è consentito di dire, per amore dell'arte, del significato dell'espressione di ozioso e vagabondo. Credo che se ci guardassimo senza dire nulla, onorevole senatore Molè, noi sapremmo bene, tutti quanti, quali sono gli oziosi ed i vagabondi. Li conosciamo, se abitano nelle nostre città e nei nostri paesi e li conosciamo troppo bene per doverli definire. Si è trattato dunque quasi di un atteggiamento estetico ed elegante che, nella discussione, non mi è affatto dispiaciuto.

Ma, poichè qui si tratta di norme, va detto che l'oziosità ed il vagabondaggio erano innanzitutto compresi come delitto nel Codice penale del 1859 (legislazione antiquata e iniziale), e che, nella compilazione del successivo Codice, la materia relativa fu giustamente lasciata alla legge di pubblica sicurezza. Ed è evidente che il vagabondaggio e l'oziosità innanzitutto, come si è detto mi pare dall'onorevole Mancinelli, non debbono essere confusi con la disoccupazione. Sono perfettamente d'accordo. Ma io dico che sono inconfondibili, anzi non sono confondibili.

Il più delle volte la disoccupazione è involontaria. Ella ha ragione, senatore Mancinelli, e credo che ragione gliela diano tutti e gliela do anch'io. La disoccupazione involontaria merita tutti gli appoggi della società. Ma non confondiamola con certe forme di instabilità e di nomadismo che sono insite in determinate situazioni.

Ozioso infatti è colui il quale fa della mancanza di una occupazione una vera e propria professione. (*Interruzione del senatore Mancinelli*). E se un disoccupato, senatore Mancinelli, non si iscrive negli uffici di collocamento della Repubblica italiana, è un ozioso di professione e non è un disoccupato involontario, e appunto questa categoria di oziosi noi vogliamo colpire. (*Interruzione del senatore Mancinelli*).

Lasciamo risolvere a lei questo interrogativo: lei conosce degli oziosi tipici? Io vorrei poi domandarle se, a sua volta, non si sia mai chiesto come certe persone facciano a vivere, ossia quale sia la fonte dalla quale traggono i mezzi di sussistenza e di vita certe persone; costoro sono gli oziosi di professione, gente che non ha mai chiesto di essere iscritta negli uffici di collocamento, gente che non ha mai cercato una occupazione, che non si è mai avvicinata al tormento del lavoro.

Che qui sorga taluno a difendere gli oziosi tradizionali, coloro che sono individuabili soltanto con uno sguardo ravvicinato e nemmeno impegnativo, mi ha veramente sorpreso. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Onorevole senatore Picchiotti, la discussione è avvenuta fra avvocati; in questo momento dimentico di essere stato un avvocato perchè evidentemente è cosa diversa parlare da questo banco e parlare da un banco della maggioranza o dell'opposizione. Qui ci sono maggiori responsabilità, ma credo che nemmeno lei, senatore Picchiotti, possa discutere con me la definizione che non solo io ma che la dottrina, vorrei dire la giurisprudenza, le consuetudini, le conoscenze hanno dato e danno dell'ozioso di professione che è un disoccupato volontario perchè è un disoccupato dell'ozio e del vagabondaggio.

PICCHIOTTI. Basta iscriversi alle liste di collocamento per non essere più ozioso. (*Commenti*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Si è anche confuso tra ozioso e vagabondo. Mi è parso di aver capito che per taluno di voi sia la stessa cosa. Ma non è affatto vero.

PRESIDENTE. Ci sono oziosi vagabondi. (*Ilarità*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi auguro di venire un giorno da lei, senatore Picchiotti, ad apprendere qualcosa. Lo farò molto volentieri.

Il vagabondo è colui in genere che, per sottrarsi alla comunanza sociale e per sfuggire

ad ogni consuetudine di vita collettiva, dimostrando così di temere il controllo non solo della pubblica opinione ma anche della potestà della legge, se ne va a vagabondare di luogo in luogo senza fissa dimora, senza uno scopo lecito, senza la ricerca di un lavoro lecito.

Ho qui sotto mano il disegno di legge presentato il 12 marzo 1954 dai senatori Terracini, Molè, Gavina, Picchiotti, Minio, Negri e Gramegna.

Non posso ritenere che quando loro hanno presentato il disegno di legge al Senato ignorassero quelle nozioni delle quali hanno dato anche a me dei saggi istruttivi di erudizione, sia pure non rapportati alla legislazione comparata di cui parlerò più tardi.

Che cosa dice l'articolo 14? Perchè lo devo leggere? Perchè se da questa parte del Senato per avventura si decidesse di votare contro il passaggio agli articoli, evidentemente quella libertà di cui noi tutti abbiamo largo esercizio non mi impedirebbe di leggere l'articolo 14 che dice: « L'Autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reato e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a 3 anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere »

È identico. Vi prego di dimostrarmi il contrario, anche letteralmente. Nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentarvi c'è una casistica, ma i concetti sono identici. Vi domando in che cosa c'è differenza e soprattutto vi domando con la massima cortesia in che consisterebbe il contenuto della vostra opposizione al disegno di legge presentato dal Governo.

GRAMEGNA. Quel disegno di legge fu presentato prima della sentenza della Corte costituzionale.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Anche se è stato presentato prima non credo che possa essere mutato il significato della parole « ozioso » o « vagabondo », poichè la Corte Costituzionale non si è occupata di definire queste categorie socialmente poco raccomandabili. Ma non è qui il valore del mio rilievo, bensì nel fatto che voi stessi davate al Questore la facoltà di diffidare costoro, quando voi in questo dibattito avete censurato la facoltà del Questore di diffidare, avete censurato le categorie delle persone che possono essere diffidate.

Che cosa posso rispondervi? Leggete la vostra proposta di legge su cui non incide in alcun modo la sentenza della Corte che è venuta dopo! L'articolo 14 testimonia da se stesso la validità del testo governativo.

Non desidero, onorevoli senatori, per mantenere fede alla mia promessa, dilungarmi, desidero però dire questo: ho qui sotto mano la legislazione comparata e mi pare, una volta tanto, convenga anche a noi non fare delle affermazioni che non hanno riscontro nella realtà, che cioè noi siamo i presentatori di leggi anti-democratiche, e cioè che la nostra legislazione è, come si è detto da questa parte (*rivolto ai settori della sinistra*), una legislazione a carattere reazionario o anti-sociale.

Vediamo dunque le legislazioni comparate; naturalmente non le leggerò tutte E cominciamo: Bulgaria: articolo 52: « La milizia popolare può arrestare e può avviare nelle comunità di lavoro e di rieducazione o in un luogo di assistenza le persone colpevoli di attività anti-popolare e coloro che praticano il vagabondaggio, i lenoni, gli oziosi e le altre persone che rappresentano un pericolo per la moralità pubblica, coloro che si dedicano ai giochi di azzardo, gli accattoni ». Articolo 54: « Per le persone indicate nell'articolo 53 lo stato di arresto è disposto dal Ministro dell'Interno ».

Altrettanto si può dire della Cecoslovacchia. Legge numero 257 del venticinque ottobre 1948.

Repubblica democratica tedesca, *idem* come sopra: legge 23 dicembre 1950; sempre sul piano amministrativo, poichè si parla del Ministro dell'Interno, direzione generale di pubblica sicurezza

Ungheria: interdizione di soggiorno, vigilanza di polizia, collocamento in relegazione di polizia Legge numero 2 del 1939: « Il Governo può ordinare che le persone il cui soggiorno in Comuni o in certe parti dal Paese sia

suscettibile di mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica o sia pregiudizievole per ragioni economiche, morali e sociali... può disporre la relegazione di polizia senza termine nel luogo di residenza, in altre località del Paese o nei campi di concentramento.

Polonia: *idem*. Non leggo perchè ho troppo stima della sensibilità del Senato.

Romania: lo stesso

Spagna: voi direte che si tratta di un paese totalitario o per lo meno a regime autoritario, come altri, del resto. Articolo 12 della legge 17 gennaio 1945.

Unione delle Repubbliche Sovietiche. Articolo 8 della legge 10 luglio 1934 che ha creato il Commissariato del popolo agli affari interni, con un Consiglio speciale che conformemente alle disposizioni che lo regolano ha il diritto di ordinare in via amministrativa l'interdizione di residenza, l'assegnazione di residenza, l'imprigionamento in campi di lavoro collettivo per una durata fino a 5 anni. L'ordinanza dispone inoltre « l'assegnazione di residenza obbligatoria per un periodo fino a 5 anni sotto sorveglianza pubblica in località la cui lista sarà stabilita dal Commissariato del popolo agli affari interni ».

Australia, Paesi dell'America Latina, Portogallo, Belgio, Stati Uniti d'America, Inghilterra!

Mi pare che siamo in buona compagnia, secondo i gusti ed anche le affinità politiche

Ora, in questo disegno di legge noi abbiamo per la prima volta sottratto dal piano amministrativo l'adozione di provvedimenti e la conseguente irrogazione di pene restrittive della libertà personale Abbiamo detto: c'è il magistrato, c'è il tribunale con tutte le garanzie stabilite, in quanto applicabili, dal Codice di procedura penale, compresi i difensori (accetto, infatti, l'emendamento della Commissione), c'è la facoltà di ricorrere in appello. Debbo dunque chiedere a voi, onorevoli senatori, se si poteva fare più di questo. Poichè mi pare che il Governo abbia compiuto il suo dovere e lo abbia compiuto con senso profondo delle necessità sociali per garantire la sicurezza sociale, la libertà e la tranquillità dei cittadini, credo che il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare loro non meriti nessuna censura. È proprio per questo che prego il Senato della Repubblica di voler consentire il passaggio agli articoli. (*Vivi applausi dal centro Congratulazioni*).

PRESIDENTE Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Possono essere diffidati dal Questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il Questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

PRESIDENTE. I senatori Agostino, Gramegna, Asaro, Locatelli e Saggio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Agostino ha facoltà di svolgerlo

AGOSTINO Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, parlo con convinzione maturata Non è da adesso che io mi

oppongo agli istituti relativi alle misure di polizia. Ne possono far fede tutti i verbali della prima Commissione. Quando si discusse di questa materia io dissi sempre che, alla stregua della nostra Costituzione, attenendoci allo spirito di essa, non è consentito oggi adottare misure di polizia, mentre sono tassativamente previste dalla Costituzione altre misure che riguardano le persone socialmente pericolose. Diceva opportunamente il senatore Franza: la legge di pubblica sicurezza del 1931 trovava la sua giustificazione nel regime autoritario di quel tempo: oggi noi non ci troviamo in un regime autoritario, ma ci troviamo in un regime democratico, ove particolarmente si guarda ai diritti inviolabili del cittadino. Il cittadino non viene ad essere soffocato dallo Stato, dalla società organizzata, ma viene profondamente tutelato. Non per nulla noi abbiamo non solo gli articoli 13, 16, 25 ed altri della Costituzione, ma abbiamo anche delle norme fondamentali che riguardano il cittadino, la persona individualmente considerata. Mi piace ricordare anzitutto l'articolo 2 della Costituzione, il quale dice che: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». In relazione a quest'articolo 2 vi è poi l'articolo 3 dove è detto: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ». Quando leggevo l'articolo 1 del disegno di legge governativo, accettato dalla maggioranza della Commissione, io mi domandavo se esso tenesse presente l'articolo 3 della Costituzione, ove si parla di pari dignità sociale nei riguardi di ogni cittadino.

Si obietta: « Cos'è la diffida? Non è una misura preventiva, nè repressiva; la diffida è una carezza ». Nossignori; la diffida immotivata del Questore, quali persone riguarda? Riguarda gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso; coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica o al buon costume. Chiama il Questore queste persone dinanzi a sè e le annovera quindi in una o più di queste categorie; e ingiunge loro, non raccomanda, di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo a misure di prevenzione

Si dice che questa non è una misura di polizia. Io penso che sia ancora più grave. Può darsi benissimo che queste persone che vengono chiamate, che non sono deputati o senatori, ma gente miserrima, gente che vivacchia, per il fatto stesso di essere chiamate, ricevano una qualifica di individui socialmente pericolosi.

Può darsi, o signori, che alla diffida non segua altro provvedimento; può darsi che non si prendano le successive misure; ma la diffida resta, l'ingiunzione resta, la qualifica resta. Può darsi che il Questore sia stato male informato, può darsi che il Questore si sia attenuto alle ombre e, in base a queste, abbia dato quelle tristi qualifiche alle persone chiamate innanzi a lui. Resta l'invito e resta l'ingiunzione Resta l'atto amministrativo immotivato, resta l'onta.

Diceva il senatore Franza: ma questo attiene all'ordine interno del cittadino, non ha riflessi esterni. Onorevole collega Franza, non è così, perchè gli atti di diffida sono di pubblica notorietà, lo dicono i giornali, vi sono le conferenze stampa, che oggi si adottano dappertutto. Anche il Questore chiama i cronisti: sapete? Ho diffidato Tizio, Caio o Sempronio per questa o altra ragione. Successivamente non avviene niente, non si procede oltre, ma intanto cosa si può pensare di questo disgraziato che effettivamente, nel termine stabilito, abbia cambiato condotta essendo egli consapevole di essere annoverato in alcune di quelle categorie? Questo è il triste.

Ma può darsi anche che la conferenza stampa non vi sia stata, può darsi che i giornali non abbiano pubblicato nulla, può darsi che l'abbia saputo solo l'interessato. Ma, se quel-

l'uomo ha commesso mai alcunchè, se nei suoi riguardi non vi è neanche l'ombra, pensate voi che sia poco per quel cuore, per quella coscienza, per quella personalità umana? pensate sia poco l'essere stato chiamato dal Questore e diffidato con quella ingiunzione? Tu favorisci la prostituzione, tu sei un ozioso, un vagabondo; tu vivi di traffici illeciti; tu sei un volgare delinquente.

Signori miei, questo per me non attiene allo Stato di diritto, ma ad uno spietato Stato di polizia Avrei desiderato che in questa discussione fossero stati vicini a noi, uomini di sinistra, i liberali di un tempo, quelli i quali sistematicamente si opposero alle misure di polizia, quelli i quali si batterono, e particolarmente nel Senato, quando si discuteva, nel 1887, nel 1888, nel 1889, in ordine all'ammonizione. Fu proprio nel Senato che si svolse la massima, sublime battaglia Parlarono tra gli altri il senatore Canonico, parlò il senatore Lucchini, illustrissimo magistrato, vittima del fascismo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non Lucchini, ma Odoardo Luchini, si tratta di un'altra persona morta nel 1905

AGOSTINO. Comunque era un senatore, anche se persona diversa dal magistrato cui mi sono riferito, un liberale, una mente illuminata, il quale diceva: le misure di polizia sono contro la civiltà, perchè possono spesso essere un sopruso Oggi i liberali, in quest'Aula, non si sono pronunciati. Gli eredi dei liberali siamo noi, perchè quello che vi è stato nel passato di luminoso e di esempio è stato veramente ereditato da noi; e noi abbiamo particolarmente il culto di questa Costituzione, che contiene delle norme le quali hanno soddisfatto le esigenze del liberalismo di un tempo, non di certo del liberalismo attuale

Questo è il motivo fondamentale per cui io mi oppongo alla approvazione dell'articolo 1: non abbiamo bisogno di queste misure di polizia, non abbiamo bisogno della diffida, dell'ordine di rimpatrio con il foglio di via obbligatorio, della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno in uno o più Comuni, dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune

Se il legislatore del 1926, quando venne riformata la legge di pubblica sicurezza, e si era in periodo fascista, volle quelle misure, fu perchè non era stato ancora pubblicato il codice Rocco, il quale introdusse altre misure preventive che chiamò di sicurezza e le qualificò, ancora, amministrative.

Quando l'articolo 3 della Costituzione repubblicana dice che, normalmente, è l'autorità giudiziaria, in sede ordinaria, con provvedimento motivato, a disporre forme di detenzione, di ispezione, di perquisizione personale o comunque di eccezione, che « in casi di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che debbono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria .. », mi pare che esso esprima la volontà del costituente acchè, normalmente, tutti i provvedimenti, relativi alle libertà fondamentali del cittadino, siano adottati dall'autorità giudiziaria, motivandoli, e solo in casi eccezionali siano consentiti provvedimenti di polizia.

Coerentemente, con l'articolo 25 il costituente soggiunge: « Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge: « Ecco l'armonia: l'articolo 13 il quale si riferisce all'autorità giudiziaria per tutti i provvedimenti che limitino i diritti inviolabili dell'uomo ed eccezionalmente conferisce tali poteri all'autorità di polizia, e l'articolo 2, il quale soggiunge che le misure di sicurezza sono sempre consentite.

Questa è l'armonia. Ma si dice: sapete, le misure amministrative di sicurezza, come anche le normali sanzioni, non bastano. Perchè non bastano? Perchè non debbono bastare? Si dice: perchè alle misure di sicurezza si ricorre semplicemente quando si sia portata una persona innanzi al magistrato, e quella persona sia stata ritenuta responsabile di un determinato reato, e quel determinato reato comporti la misura di sicurezza. Si dice che non è consentito preventivamente, prima della sentenza, far sì che il soggetto socialmente pericoloso venga messo in condizioni di non nuocere Si dice che dopo una sentenza non è consentito e non è possibile porre riparo a quello che è il pericolo sociale rappresentato

da certa attività di determinate categorie di persone. Non è vero.

Leggo le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale, che particolarmente riguardano la materia. Articolo 102 del Codice penale: « Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali, a persone socialmente pericolose, possano essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato ».

A proposito degli oziosi e dei vagabondi, il ministro Tambroni ha ricordato che una volta il Codice penale conteneva delle disposizioni a loro carico, mentre oggi non vi è una norma penale per cui essi possano essere puniti Ora, io che non sono amico degli oziosi nè dei vagabondi nè di tutte le altre categorie di persone elencate nell'articolo primo, sono il primo a proporre che gli oziosi ed i vagabondi vengano contemplati dalla legge penale e che per loro vi siano delle pene. Tuttavia, se le pene non sono possibili, o se non si vogliono delle sanzioni penali, si adottino le misure di sicurezza, quelle misure di sicurezza che possono essere applicate alla stregua dell'articolo 202 del Codice penale, anche nel caso in cui un fatto non sia preveduto dalla legge come reato.

Dice ancora il Codice penale all'articolo 205: « Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento ». Signori miei, non occorre che ci sia una sentenza di condanna: quando il giudice abbia accertato che determinati fatti addebitati o addebitabili a determinate persone non siano previsti dalla legge ai fini della sanzione penale e giunga al proscioglimento, ebbene, ove il giudice penale ritenga che quelle persone siano socialmente pericolose, con la sentenza di proscioglimento, può ordinare misure di sicurezza

FRANZA. Solo nei casi di infermità di mente, di minori di età, ecc.

AGOSTINO. Estendiamo, onorevole collega, noi che abbiamo la possibilità, in sede legislativa, di far sì che il Codice penale venga integrato, estendiamo la norma affinchè tutte le persone socialmente pericolose, tutti coloro i quali sono elencati nell'articolo primo, siano effettivamente colpiti. Però quello che non possiamo consentire, alla stregua della Costituzione, è che accanto alle misure amministrative di sicurezza, che sono quelle esplicitamente previste dalla Costituzione, vi siano delle misure di polizia, le quali sono incivili e in contrasto con la Carta costituzionale

Dice poi l'articolo 633 del Codice penale: « La sentenza di condanna o di proscioglimento e gli altri provvedimenti che dispongono la misura di sicurezza provvisoria o definitiva, sono comunicati, in copia, dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, all'autorità di pubblica sicurezza »

Ma noi dobbiamo preoccuparci anche di coloro i quali, pur condannati, pur prosciolti, pur dopo aver scontato le misure di sicurezza continuino ad essere nocivi alla società.

Se non hanno cambiato condotta, vi è la possibilità, alla stregua del nostro Codice di procedura penale, di portarli innanzi al magistrato, assicurarli alla giustizia, renderli innocui. Infatti l'articolo 634 del Codice di procedura penale dice: « Quando il procuratore della Repubblica, anche di sua iniziativa, ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al giudice di sorveglianza, emettendo se occorre ordine provvisorio di consegna all'Autorità di pubblica sicurezza. Tale ordine può essere mantenuto fino a che non si è definitivamente deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza ».

Come vedete, onorevoli colleghi, alla stregua della Carta costituzionale noi in atto abbiamo una legislazione completa che consente all'Autorità giudiziaria, e solo ad essa, di provvedere motivatamente in ordine a quelle persone che debbono considerarsi socialmente pericolose: provvedere preventivamente, prima del processo penale; provvedere durante il processo penale; provvedere in occasione della sentenza di proscioglimento; provvedere anche dopo scontata la misura di sicurezza. Perchè dobbiamo andare davanti all'autorità di polizia? Vogliamo andarvi perchè la Corte costituzionale ha detto che possiamo andarvi.

La Corte costituzionale merita il massimo ossequio da parte nostra; però dobbiamo tenerne presenti i poteri.

Vi è l'articolo 136 della Costituzione, e, in armonia con questo articolo, vi è l'articolo 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Questi articoli non fanno altro che delimitare le sfere di competenza della Corte costituzionale e del Parlamento

La Corte costituzionale emette una decisione positiva, quando dichiara la illegittimità costituzionale della legge o del provvedimento impugnato. Quando dichiara che l'illegittimità non vi sia, e motiva, il legislatore non deve attenersi necessariamente alle considerazioni, alle argomentazioni della Corte costituzionale, ma sovranamente, sempre nell'ambito della Costituzione, può, per ragioni di opportunità attuali, dettare delle norme che siano magari in contrasto con certi principi dottrinari, o se vogliamo giurisprudenziali, della Corte, giacchè ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento restano impregiudicati

Questo è il tenore degli articoli 136 della Costituzione e 28 della legge 11 marzo 1953.

Noi siamo contro queste misure, perchè, ripetiamo, non abbiamo fiducia nella polizia. Cosa volete? Si dice che la polizia, specie attraverso questa legge, deve attenersi alla giustizia amministrativa, anzi alla giustizia della amministrazione. Sì, giustizia, amministrazione: espressione, non concretezza! Parole! Quanti giochi di parole! Quante volte si è lavorato con le astrazioni, e poi, in concreto, si è fatto tutt'altro

Il Questore è quello che è, il Prefetto è quello che è, il Commissario di pubblica sicurezza è quello che è, l'appuntato dei carabinieri è quello che è! Ricevono circolari, ricevono le istruzioni, seguono gli umori del momento, seguono anche i risultati elettorali, sanno per chi si deve gridare oggi viva e domani abbasso; e quindi operano in conseguenza.

Se l'ordine pubblico è turbato attraverso le attività di certe persone, si dice: Questore mio, opera tu! Il Questore applica l'articolo primo, ed i cittadini sono soggetti alle sanzioni del Questore, che in quel momento opera in modo da essere ligio agli umori di quel regime, di quel Governo, di quel partito che in quel tempo comandano.

Noi socialisti, proprio perchè questo non avvenga, proprio perchè i diritti inviolabili dei cittadini vengano garantiti e qualunque sia il governo, qualunque sia il partito al potere, gli organi di polizia operino secondo giustizia e secondo la Costituzione, non vogliamo l'articolo primo.

Può darsi anche che sia un nostro errore l'affermare che l'Autorità giudiziaria sia più libera dell'Autorità di polizia; e ciò specialmente quando voi volete dei « Tribunaletti » speciali ..

PRESIDENTE Senatore Agostino, mi rivolgo alla sua abituale cortesia per pregarla di essere breve.

AGOSTINO. Sto concludendo, onorevole Presidente

PRESIDENTE. Grazie.

AGOSTINO Dicevo dunque, collega Franza, che lei non opportunamente ..

FRANZA Ho detto « Tribunale specializzato » non « speciale ».

AGOSTINO. Ma il termine « specializzato » viene da « speciale » e particolarmente, quando si è in un determinato luogo, quando si è vicini al Questore, quando ci si è incalliti in un determinato comportamento, si può venire a costituire un grave pericolo per i cittadini e particolarmente per i singoli!

Onorevoli colleghi, consentitemi, terminando, di leggervi una pagina, che non è stata scritta da un socialista o da un comunista, nè da un indipendente di sinistra, e neanche da un liberale. Comunque la leggerò e poi vi dirò chi ne è l'autore: « La misura di sicurezza, a differenza della pena, non è una sanzione; essa è un mezzo di tutela preventiva di carattere amministrativo contro le cause del reato.

« La misura di sicurezza è un mezzo preventivo e profilattico di lotta contro la delinquenza, applicato nei confronti di persone socialmente pericolose in occasione della commissione di un reato »

La parte finale è quella che giova a tutti: « La misura di polizia è fortemente impregnata di politicità; è usata senza discrezione dai Governi assoluti Da ciò il suo carattere odioso ».

Volete sapere chi è l'autore? È (*rivolto ai settori del centro*) un vostro autore, un vostro scrittore in materia di diritto: è Giuseppe Bettiol, il quale ha scritto questo nell'ultima edizione del suo Trattato, quello del 1956!

« Diritto penale », parte generale, pagina 652. Io condivido appieno quello che dice l'onorevole Bettiol, democristiano, illustre giurista Egli dice che le misure preventive ci sono già, e che le misure di polizia sono odiose, perchè sempre impregnate di politicità. Questa la ragione vera e profonda per cui noi socialisti, coerentemente, diciamo che tutta la legge non va, che tutta la legge è contro lo spirito della Costituzione e particolarmente questo articolo primo, il quale è il pilastro e il primo scalino di questo edificio mostruoso che voi volete far sorgere, dev'essere soppresso. Questo articolo primo non deve essere approvato (*Applausi dalla sinistra*).

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Noi del Gruppo monarchico abbiamo preso in attenta considerazione questo emendamento. La nostra sensibilità liberale, onorevole Agostino, che non è privilegio di nessuna parte di questo Parlamento, ma che ormai è o dovrebbe essere alla base della coscienza di tutti gli uomini civili e di cui anche noi siamo gelosi custodi, ci dice che, anche ammesso che secondo la Costituzione sia possibile che un Questore imprima in un cittadino una situazione di minorata dignità, deve essere comunque possibile al cittadino trovare dei rimedi.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* CONDORELLI). Mettiamoci tutti quanti noi di questa Assemblea, perchè la dignità è retaggio comune di tutti gli uomini, nella situazione di chi venisse chiamato dinanzi al Questore e si sentisse dire: tu sei un ozioso, un vagabondo, un dedito a traffici illeciti; ti diffido a cambiare vita. Vorrei vedere che faccia farebbe ognuno di noi; probabilmente non saprebbe frenare i suoi nervi e forse cadrebbe in un reato di oltraggio. Ora è necessario consentire a questo cittadino di dire al signor Questore: lei è male informato ed esigo che le cose siano chiarite. Ciò si faccia con un ricorso che sarà fatto al pretore o al ministro...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Vi è il ricorso al Prefetto e poi al Ministro dell'interno.

CONDORELLI. Questo nella legge non è detto! (*Vivaci cenni di diniego dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario per l'interno*). Comunque il rimedio non deve rimanere, onorevole Ministro, *ad libitum* di Sua Eccellenza. L'autorità giudiziaria è garante non soltanto della libertà degli uomini, ma molto spesso anche della loro dignità. È infatti costume democratico e civile ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela della nostra dignità. Ritengo, pertanto, che un ricorso all'autorità giudiziaria, sia pure al Pretore, sarebbe una garanzia sufficiente e nulla toglierebbe all'attività e alla prontezza dell'attività della Pubblica sicurezza. Non vedo quindi quali potrebbero essere le ragioni per non raccogliere la seconda parte dell'emendamento del senatore Agostino.

Perciò noi chiediamo che l'emendamento sia votato per divisione e dichiariamo fin da adesso che voteremo a favore della seconda parte.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, le faccio notare che l'emendamento attualmente in esame è quello soppressivo dell'articolo 1, presentato dai senatori Agostino, Gramegna ed altri, mentre evidentemente ella si è riferito all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dai senatori Picchiotti, Agostino, Gramegna ed altri, che ancora non è venuto in discussione.

CONDORELLI. La prego allora di tener conto della mia proposta quando verrà in discussione l'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento soppressivo dell'articolo 1

SCHIAVONE, *relatore* La Commissione è contraria alla proposta di soppressione dell'intero articolo 1, e non occorre aggiungere ragioni a quelle già esposte. Per quanto riguarda l'ultima proposta, io richiamo l'attenzione sull'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per cui, salvo che la legge disponga altrimenti, è ammesso il ricorso in via gerarchica. Pertanto mi dichiaro contrario anche a questa proposta.

PRESIDENTE Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo

TAMBRONI, *Ministro dell'interno* Sono contrario all'emendamento del senatore Agostino per le ragioni esposte al Senato nella mia replica.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 1, proposto dai senatori Agostino, Gramegna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*)

Sull'articolo 1 è stato presentato, subordinatamente a quello soppressivo, un emendamento da parte dei senatori Picchiotti, Agostino, Gramegna, Asaro, Locatelli e Saggio Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

In via subordinata sostituire l'articolo con il seguente:

« Possono essere diffidati gli oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro, i quali non si trovino nella condizione di disoccupati involontari e che, essendo stati condannati per uno dei reati previsti dai Titoli IX, XII e XIII del Libro II del Codice penale, punibili con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, per la condotta e il tenore di vita diano fondato motivo per ritenere che siano nuovamente proclivi a delinquere.

« La diffida, su proposta motivata del Questore, viene impartita dal Pretore, il quale, verbalizzando la dichiarazione che il diffidato crederà di fare in merito ai fatti contestatigli, lo inviterà a mutare condotta avvertendolo che in caso contrario l'Autorità di polizia procederà a denuncia all'Autorità giudiziaria per la applicazione di una misura di sicurezza »

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento,

PICCHIOTTI. Egregi colleghi, il cammino è stato breve perchè dopo otto anni su 224 articoli della legge di Pubblica Sicurezza siamo arrivati a discuterne 2, quello sul rimpatrio e quello sull'ammonizione!

Per giustificare questo mio emendamento, che spero sia guardato con attenzione dai colleghi, io debbo ricordare che ieri, nel suo discorso fiorito e fascinoso, il valoroso collega De Pietro ci ha detto che non amava andare alla preistoria, ma preferiva la storia di oggi, per arrivare a quella di domani. Veramente io avevo creduto che l'oggi fosse il figlio di ieri e il padre del domani! Ad ogni modo la preistoria al collega De Pietro non piace e probabilmente per una ragione. Infatti egli ha detto che voleva galoppare verso la preistoria, ma è difficile galoppare quando si ha un ronzino che non si regge in piedi. Noi non abbiamo parlato della preistoria, abbiamo parlato della storia di oggi, la storia che incomincia dal 1948, nella quale eravamo attori come siamo attori oggi E volevo dire, per collaudare il mio emendamento, che si è offerto questo spettacolo meraviglioso al popolo italiano, proprio noi senatori, che tutti quelli che il 17 e il 18 dicembre 1948 dissero di sì alla abrogazione della legge di pubblica sicurezza, nel 1950, perplessi, hanno detto ni, no e sì, e nel 1956 hanno detto addirittura no. Non erano mica uomini della preistoria; per tre quinti erano gli stessi che avevano detto no alle leggi di pubblica sicurezza allora e sì alle stesse leggi oggi, come se queste fossero cambiate

Non solo i senatori, ma i ministri, primo fra tutti il ministro Scelba, il quale si entusiasmava a questa richiesta di abolizione dicendo: è una legge medioevale che non ha più senso, una legge che, al fuoco della nuova Co-

stituzione, è diventata cenere fredda. Proprio lui, dopo aver detto, insieme al compianto De Gasperi, che si sarebbe presentato questo testo integrale della legge di pubblica sicurezza, quando furono votati all'unanimità il 17 e il 18 dicembre 1948 i suoi 8 articoli che abolivano l'articolo 2, l'articolo 157, l'articolo sull'ammonizione e quello sul confino, quando fu richiamato a tener fede alla promessa che aveva fatta, sentite come rispose. Sono cose che non debbono dimenticarsi: « La mia dichiarazione di presentare il testo completo al Senato fu una dichiarazione di Governo, non un impegno del Parlamento, e quindi io mi ritengo svincolato dalla promessa ». Poi la legge è passata alla Camera, e anche lì l'onorevole Tozzi Condivi, relatore, aveva avuto assicurazione, come qui il nostro collega Merlin, che si sarebbe presentato il testo completo Tozzi Condivi disse anzi: abbiamo avvicinato l'onorevole Scelba, il quale ci ha detto: sì, sì presenterò il testo completo. La verità è che presentò degli emendamenti che erano peggiori della legge di pubblica sicurezza originale che noi avevamo bandito nel 1948 al Senato

Ecco cosa succede in questo Paese. E quando per un ordine del giorno svolto dal compianto Carpano Maglioli alla Camera nel quale si diceva che gli emendamenti erano peggiori del testo originale, la legge fu rimandata in Commissione, questa trovò sepoltura fra la polvere ed i tarli.

Allora io, nel 1953, presentai un disegno di legge col quale riproponevo i temi approvati nel 1948. Il Ministro ha creduto darmi una toccata, non in re minore, ma in tono maggiore, quando ha detto: guardi, che anche lei ha firmato quel tale articolo 14 del disegno di legge Terracini, del 1954. Però riconosceva che nel mio disegno di legge avevo detto: si abolisca la legge perchè è una legge medioevale. Debbo far notare all'onorevole Ministro che pure avendomi detto di doversi dimenticare di essere stato un avvocato, poi l'ha fatto quando mi ha rimproverato di aver firmato un disegno di legge nel quale si chiedeva cosa diversa da quella del mio disegno di legge Sfido! Anche lei, onorevole Ministro, quando faceva, e so con quanta fortuna, la sua carriera di avvocato ad Ancona, probabilmente ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ma poi ha invocato anche le circostanze attenuanti, come noi le abbiamo chieste col disegno di legge Terracini dovendo talvolta contentarci del meno peggio per non perdere tutto. Però si è dimenticato un'altra cosa; che io cioè il 1° luglio del 1954, cioè dopo 4 mesi che avevo firmato quel disegno di legge che, poi, fu assorbito dal disegno di legge Terracini, avevo detto queste parole, in un mio intervento, « ostracismo ad una legge medioevale », scrivendo: « gli articoli 21 e 157, questo ultimo riguardante il pellegrinaggio dei disgraziati che non avendo lasciato al proprio Paese altro che il loro certificato di nascita, e non avendo ivi trovato un lavoro qualunque, vi sono rimandati con il foglio di via per divenire dei delinquenti e qualche volta costretti a ricorrere a farsi mettere in galera per poter mangiare ».

Sicchè non si può accusarmi di discontinuità nella espressione del mio pensiero. Ed allora dove trovo la sostanza e la ragione di questo mio emendamento? Sopra le decisioni della Corte costituzionale. E poichè qui si è fatta la gara a leggere quello che la Corte costituzionale ha detto, poichè le ho qui tutte e sette le pronunce della Corte costituzionale, le dirò, onorevole Ministro, che mi sono ispirato a questi principii nel bandire le presunzioni, le sensazioni, le impressioni.

Le darò poi un esempio che, come io dicevo, i Questori non possono essere paragonati al padre di famiglia quando diffidano o quando si astengono dal diffidare, come il Questore di Roma, un certo personaggio che è stato sulla bocca di tutti La diffida non è venuta in quel caso, che la richiedeva. Ma c'è di peggio; ho qui un documento ufficiale che dimostra come sia legittima ogni nostra richiesta diretta a togliere la discrezionalità soggettiva da parte del Questore.

Che cosa ha detto la Corte costituzionale? « Il provvedimento del rimpatrio obbligatorio, perchè sia legittimo, deve essere giustificato da fatti concreti; il sospetto, anche se fondato, non basta, perchè, muovendo da elementi di giudizio vaghi ed incerti, lascerebbe adito ad arbitrii e cioè si trascenderebbe da quella sfera di discrezionalità che pure si deve riconoscere come necessaria all'attività ammi-

nistrativa ». E seguitava la sentenza: « Ai poteri discrezionali illimitati deve sostituirsi il concetto limite che è insito nel concetto di diritto La indeterminatezza lascia sussistere la eccessiva estensione dei poteri discrezionali, perchè deve essere definita la sfera dentro la quale debbono essere contenute le attività della polizia e gli usi dei poteri ».

Si capisce che dopo questo, il disegno di legge presente era un dovere assoluto per il Governo. Ma, onorevole Ministro, io non riesco a capire — può essere che cominci la involuzione senile — perchè quando vi è un progetto generale che finalmente è arrivato in porto con tanta pena, con tanto studio, con tanto desiderio, con riunioni protrattesi per due anni e quando il relatore onorevole Schiavone ha riassunto tutti i lavori che abbiamo fatto in 1ª Commissione, e tutto era pronto, non comprendo dico perchè, invece di inserire questi due istituti nel testo completo della legge di pubblica sicurezza e presentare questa alla discussione, si sia portato innanzi questo moncone, per cui se domani la Corte costituzionale abolisse qualche altro articolo, bisognerebbe ritornarci sopra, e fare un altro disegno di legge

Che cosa aspettate? Qual'è l'eccezione per la quale non avete portato tutto il testo con inclusi gli articoli sui quali la Corte costituzionale ha emesso le sue decisioni? Questo è un mistero, diceva ieri il mio valoroso collega Papalia. Ma non è un mistero: ci sono i fatti che parlano, e i fatti sono due.

La legge di pubblica sicurezza, quando non faceva più comodo all'onorevole Scelba nella prima maniera, faceva comodo nel 1953 all'onorevole Fanfani, perchè lasciava intatto l'articolo 2 e trasferiva soltanto le decisioni e le facoltà dall'Autorità amministrativa all'Autorità giudiziaria, lasciando poi in vigore tutti gli articoli che l'onorevole Scelba aveva soppresso. In secondo luogo, onorevole Ministro, è caduto involontariamente in una inesattezza quando ha detto che la legge Fanfani si occupò dell'articolo 113. No, non ne ha nemmeno fatto cenno. Ed ho qui il disegno di legge per mostrarglielo, se sarà necessario.

E allora che cosa è successo, onorevoli colleghi, perchè si parlasse di due istituti soltanto? Ve lo dice il commento che fu fatto dal Ministro dell'interno alla prima seduta della Corte costituzionale. L'ho preso da tutti i giornali, e credo che sia fedele; se non lo fosse, ne sarei contento. Il commento è il seguente: « le forze di polizia sono prive di strumenti idonei alla lotta contro la delinquenza; abolito il fermo obbligatorio, sospeso l'istituto dell'ammonizione, si è determinata nei tutori dell'ordine una crisi psicologica ».

E questo non basta, onorevoli colleghi. Vi è anche un fatto di gravità estrema In tutti i dibattiti, ed i processi fatti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura dello Stato (ho qui la sentenza) pertinacemente, insistentemente, anche quando già la tesi era stata respinta reiteratamente, ha seguitato a difendere e sostenere la legittimità delle leggi fasciste, nel senso che il controllo di legittimità su queste leggi sfuggiva ai poteri della Corte costituzionale

Tutto questo è grave perchè dimostra con quanto amore e con quanto interesse si guardi alla legge di pubblica sicurezza. Ma che cosa è stato osservato, non da me, onorevoli colleghi, ma da Carlo Iemolo in un suo commento? « Non è certo passato inavvertito, ma purtroppo con blanda osservazione, il fatto più che grave per il quale l'Avvocatura dello Stato ha difeso avanti alla Corte costituzionale la tesi della permanenza in vigore delle vecchie leggi fasciste, rispetto alla data di emanazione della Costituzione ». E Carlo Iemolo seguita così: « Le dichiarazioni che io ho letto sono sconcertanti e ci avvicinano a Scelba. Se sul serio la polizia si sente priva di validi mezzi per esplicare la propria attività solo perchè le si è tolta la facoltà discrezionale di fermare, a suo arbitrio, e di accusare i cittadini sulla base di semplici sospetti, c'è da pensare che nel nostro Paese vi sono concetti strani, per ciò che concerne la pubblica sicurezza e gli strumenti adatti per tutelarli; c'è da pensare come siano spesi male tanti miliardi per la pubblica sicurezza. Non è più il tempo di concedere ai Questori e ai Prefetti più larghi e incontrollati poteri discrezionali con la mortificazione costante di quei diritti che la Costituzione assicura a tutti i cittadini e la cui inviolabilità dovrebbe trovare limiti solo in precise e tassative disposizioni dell'Autorità

giudiziaria Non si trova di meglio invece che lamentarsi di fronte alla dichiarata illegittimità di norme fasciste dicendo che in tal modo si esautorano le forze di polizia Invece di provvedere alla riforma completa delle norme di pubblica sicurezza e del Codice penale, e questo è il problema che agito ora perchè tutto era pronto per rivedere la legge di pubblica sicurezza, invariabilmente rinviata, il Governo presenta questo scarnificato disegno di legge inteso a far rivivere per altra via istituti polizieschi ».

Queste sono parole non mie soltanto ma di un uomo che ben conosce l'argomento e che ha detto chiaro il suo pensiero.

Se questi allora sono gli insegnamenti della Corte costituzionale, cioè non discriminazioni soggettive, non apprezzamenti personali sui quali l'errare in buona o in mala fede è possibile, noi non vogliamo che ci siano ancora le annotazioni dei Questori i quali si avvalgono della legge di pubblica sicurezza, per fare gli elenchi, cioè i nomi dei sorvegliati. C'è un certo Lupi, insegnante all'Università di Pisa e assessore al Comune di Pisa per il quale sapete che cosa si scrive nell'annotazione del Questore? Lupi Oreste, nato a Pisa, ivi residente, iscritto al partito comunista: attenta vigilanza

Quando si arriva a questo, non ci allarmiamo se poi si dice che, attraverso sospetti e presunzioni, si può emettere un giudizio. Quando un giudizio siffatto vale a turbare la libertà, che è sacra per tutti, anche per i caduti e per i vinti, occorre che queste discriminazioni cessino se non siano basate su fatti concreti.

Ecco perchè noi, ispirati dai ricordi della Corte costituzionale e da questi esempi, poichè viviamo la vita di ogni giorno a contatto con le miserie degli uomini, crediamo che il nostro emendamento debba essere accolto perchè richiede fatti concreti, non impressioni, non esteriorizzazioni incerte e bilingui. Se davvero c'è un impenitente violatore della legge, della moralità, del contrabbando o della cocaina e l'Autorità di pubblica sicurezza non è capace di individuarlo o fermarlo in flagrante od in quasi flagranza, che cosa ci sta a fare la polizia? Come sostituire i fatti alle impressioni? Ecco perchè vogliamo i fatti e non le parole. Abbiamo detto questo perchè è la verità vissuta.

Ricordo le parole che il compianto nostro collega professor Calamandrei ha dettato: « Sul cammino della democrazia si drizzano ancora i vecchi sbarramenti; uno di essi, e forse il maggiore, è la legge di pubblica sicurezza ».

La Corte ne ha fatto cadere alcune pietre ed altre certamente dovranno saltare Se noi non vogliamo dimostrare per la Costituzione lo stesso rispetto reverenziale che gli archeologi hanno per le rovine, togliamo di mezzo questi che nel 1954 io chiamavo relitti medioevali. Vi sono quaranta articoli del Codice penale, dal 199 al 240, che disciplinano la misura di sicurezza. Gli italiani non sono dei delinquenti pericolosi e non hanno bisogno, oltre che del Codice penale anche del Codice di pubblica sicurezza, che toglie il respiro e la possibilità di pensare!

Questa è opera degna di noi perchè dobbiamo ridare un clima di serenità e di fiducia al popolo italiano; se saremo concordi nel disperdere questi relitti da medio evo, ci sentiremo degni del sacrificio e del sangue dei nostri martiri! (*Applausi dalla sinistra*).

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CONDORELLI Onorevole Presidente, rinnovo la richiesta che la votazione dell'emendamento avvenga per parti separate.

PRESIDENTE. D'accordo. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario. Onorevole Presidente, ho già detto le ragioni; ciò che il senatore Picchiotti ha creduto di esporre non è che la stessa materia già esposta dai suoi colleghi in precedenza.

Desidero far presente al senatore Condorelli il quale ha chiesto la votazione per divisione, che io mi oppongo non alla votazione, il che non è di mia competenza, ma anche alla parte che si dovrebbe votare in separata sede Per l'articolo 6 del testo unico, a cui ha già fatto riferimento l'onorevole relatore, vi è ricorso al Prefetto e poi vi è ricorso di legittimità al Consiglio di Stato. Comunque vi è ricorso anche al Ministro dell'interno, il quale anche, quando il ricorso al Prefetto è definitivo, può su semplice esposto o anche di propria iniziativa annullare il provvedimento della pubblica sicurezza.

Quindi mi pare che vi siano ampie garanzie.

Voler demandare il controllo su una diffida che, come ho detto prima al Senato, non ha nessuna conseguenza e nessun effetto pratico, mi pare rendere inoperante il contenuto e le conseguenze dell'articolo uno. Perciò mi oppongo.

CONDORELLI. Ci sono poi gli effetti pratici per la dignità degli uomini.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. I galantuomini non vengono diffidati; qui è detto chi può essere diffidato. (*Interruzione del senatore Condorelli*).

Mi permetta di farle presente che lo stesso senatore Picchiotti ha rilevato che la dizione del numero tre che il Governo ha presentato è talmente vincolante, poichè dice così: « Coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi.. », mentre prima si diceva « possa ritenersi », il che dà ampie garanzie Non a caso si è messa l'espressione « debba » poichè non si deve avere un semplice sospetto, bensì la sussistenza di una situazione di fatto

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dai senatori Picchiotti, Agostino ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

La votazione avverrà per parti separate. Si dia pertanto nuovamente lettura del primo comma dell'emendamento.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Possono essere diffidati gli oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro, i quali non si trovino nella condizione di disoccupati involontari e che, essendo stati condannati per uno dei reati previsti dai Titoli IX, XII e XIII del Libro II del Codice penale, punibili con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, per la condotta e il tenore di vita diano fondato motivo per ritenere che siano nuovamente proclivi a delinquere ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura del secondo comma.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« La diffida, su proposta motivata del Questore, viene impartita dal Pretore, il quale, verbalizzando la dichiarazione che il diffidato crederà di fare in merito ai fatti contestatigli, lo inviterà a mutare condotta avvertendolo che in caso contrario l'Autorità di polizia procederà a denuncia all'Autorità giudiziaria per la applicazione di una misura di sicurezza ».

PRESIDENTE Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di intervenire subito ad esprimere il suo pensiero in merito al dilagare delle polemiche sul trasferimento provvisorio all'estero di opere d'arte del Rinascimento. Pur dovendo essere orgogliosi del grande attaccamento che dimostra il popolo italiano al suo patrimonio artistico nazionale, che costi-

tuisce la testimonianza più elevata della sua alta civiltà, ed è indice del grado di elevazione soprattutto spirituale raggiunto, deve pur tenersi conto delle esigenze di alto interesse nazionale che possono indurre a derogare, in via del tutto eccezionale, alla norma della inamovibilità, dai posti in cui sono collocate, di quelle opere d'arte di inestimabile valore, e la cui perdita sarebbe di danno universale.

È appunto in vista di tali irreparabili conseguenze che, lungi dall'escludere aprioristicamente la possibilità di un caso eccezionale, la valutazione sulla opportunità o meno di rimozioni va fatta con criteri di assoluto rigorismo, nei quali va tenuto conto del rischio che, nella umana prevedibilità e nella relatività sempre insita anche nel concetto di sicurezza, si collega a qualsiasi atto, o condizione, o situazione, anche attuale: onde, la questione — ove accertata la esistenza di riconosciuta circostanza eccezionale che consigli la rimozione di opere d'arte — consiste nel prendere tutti quegli accorgimenti e nell'osservare tutte quelle cautele, anche capillari, le quali nell'attuale stadio di progresso dei mezzi anche di trasporto offrono larghissimi margini di sicurezza che valgano ad assicurare, nei limiti umani la conservazione di quelle opere d'arte.

Ciò sempre in relazione all'interesse nazionale, che se può giungere al punto di imporre alla Nazione i più grandi sacrifici, non può a priori escludere quello di privarsi, in via del tutto contingente, di opere d'arte al fine di affermare all'estero l'alto grado di civiltà e di progresso del popolo italiano, anche attraverso la esposizione di opere d'arte, che sono le messaggere più eloquenti del nostro tributo spirituale alla storia del mondo: tanto più, quando tali opere esaltano il nostro Rinascimento e agevolano la conoscenza di esso presso il generoso popolo degli Stati Uniti, nei cui larghi strati popolari quel patrimonio artistico può portare la luce più viva delle nostre alte tradizioni nazionali (967).

GRANZOTTO BASSO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero relativamente al manifestato proposito, che ha destato tanto allarme in molte città italiane, di inviare oltre Oceano un considerevole numero di capolavori d'arte dei nostri Musei e Gallerie (968).

SAGGIO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, urgente e addirittura necessario, aderendo ai voti espressi dall'opinione pubblica ed in specie dagli artisti, vietare che capolavori insuperati e forse insuperabili della genialità artistica italiana siano inviati comunque all'estero, e che verrebbero, sia pure temporaneamente, ad aggiungersi a tutte le numerosissime opere d'arte italiane sottratte nei secoli, per varie ragioni, all'Italia, le quali riempiono interi Musei dell'estero e subiscono magari, come nel Louvre, deformazioni financo nei nomi degli autori e nei titoli; e ciò in considerazione, sia dell'eventuale deprecabile perdita a cui in una maniera qualsiasi potrebbero andare incontro, sia del danno che ne può derivare durante il trasporto, sia infine del danno, che certamente si rifletterà sul movimento turistico, che ha grandissima importanza per l'Italia, culla dell'arte mondiale in ogni tempo (969).

BARBARO, FRANZA, CANONICA, CROLLALANZA, RAGNO, PRESTISIMONE, TURCHI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza delle tristi condizioni in cui si dibattono gli insegnanti e gli assistenti delle scuole di riqualificazione istituite con decreto-legge del 15 aprile 1948 in tutti i sanatori che abbiano un minimo di 200 ricoverati; infatti detti insegnanti:

a) hanno diritto all'incarico annuo a discrezione della direzione scolastica con una retribuzione oraria di lire 400 ed uno stipendio mensile che oscilla dalle 26.000 alle 28.000 lire;

b) pur svolgendo la loro attività nei sanatori della Previdenza sociale non sono considerati dipendenti della stessa Amministrazione e non godono neanche dei diritti degli stessi avventizi del predetto Istituto;

c) l'indennità di contagio riconosciuta a tutti i dipendenti dei sanatori viene loro negata;

d) non hanno diritto ad alcun contratto di lavoro nè a qualsiasi forma assicurativa;

e) nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive ed intermedie all'anno scolastico dovute a motivi di salute o altro non hanno alcuna retribuzione e non hanno diritto neppure alla tredicesima mensilità;

f) se l'insegnante viene colpito da tbc o da altra infezione non riceve alcuna assistenza sanitaria e non viene neanche ricoverato in sanatorio.

Per quanto riguarda gli assistenti, questi vivono nelle medesime condizioni con la sola differenza che il loro stipendio non supera le 20.000 lire mensili.

Per i motivi sopra esposti gli interroganti chiedono se il Ministro non ritiene quanto mai giusto ed indilazionabile un provvedimento che miri a sanare senz'altro questo increscioso ed incredibile stato di cose e a rendere adeguata giustizia a detto personale così benemerito e così sacrificato (970).

PALERMO, DE LUCA Luca.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per cui nel disegno di legge recentemente elaborato dal Governo sui contratti agrari, ed ora presentato al Parlamento per la discussione e l'approvazione, agli articoli 60 e 61, si è prevista la istituzione di Commissioni provinciali e di una Commissione nazionale fra i cui componenti è prescritta la presenza di « tre esperti in materie agrarie », per le prime, e di « cinque esperti in materie agrarie », per la Commissione nazionale.

Cosa si intenda per « esperto » non è detto e, perciò, è forte il dubbio che sotto la denominazione di « esperto » si voglia includere gente che non ha alcuna esperienza di materie agrarie.

È vero che la logica direbbe che l'esperto in materie agrarie dovrebbe essere il laureato in scienze agrarie, ma poichè in fatto di leggi è bene essere precisi non sarebbe fuori luogo la dizione « dottori agronomi », che non si presterebbe ad equivoci.

La sostituzione della dizione « dottori agronomi » è suggerita, in questo caso, soprattutto dalla considerazione dei compiti complessi e delicati affidati alle predette Commissioni, compiti che richiedono anzitutto salde cognizioni di economia agraria ed estimo rurale, quali solo i laureati in agraria possono possedere. Nè si può tralasciare di affermarlo in modo preciso, se si vuole che l'operato delle Commissioni sia improntato ad obiettività e ad una precisa conoscenza della realtà; se si vuole, infine, che i patti agrari siano veramente quello strumento di equità e di progresso dell'agricoltura, che i proponenti si sono prefissi di ottenere.

Ciò premesso, si chiede se il Governo non intende promuovere una revisione dei detti articoli 60 e 61 del disegno di legge sui contratti agrari al fine di sostituire le dizioni « esperti in materie agrarie » con quella più precisa di « dottori agronomi » (2395).

PALLASTRELLI.

Al Ministro dell'interno, per sollecitare l'applicazione della legge 11 luglio 1956, n. 699, al fine di ammettere al godimento dei benefici in essa previsti il personale assunto in servizio temporaneo di P. S. talora da molti anni, che è attualmente privo anche dell'assistenza dell'E.N.P.A.S. e del libretto ferroviario (2396).

LAMBERTI.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 25 ottobre 1956.

PRESIDENTE Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento dell'interpellanza:

SMITH (NASI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo,

nonostante l'agitazione di tutto il mondo artistico e culturale italiano, mantiene la decisione d'inviare in America le più mirabili opere dei nostri Musei e delle nostre Gallerie, contro la diffusa e concorde opinione pubblica impressionata dal pericolo a cui si espongono queste opere d'arte, pericolo non escluso in alcun modo da cautele e assicurazioni (216);

e delle interrogazioni:

MARIOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se egli confermi ed avvalori il proposito di certi ambienti di inviare oltre Oceano un notevole numero di capolavori che sono l'espressione più pura del genio artistico italiano e che costituiscono tale ingente patrimonio nazionale da non consentire a chicchessia di sottoporli al più impensabile dei rischi (959).

GRANZOTTO BASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di intervenire subito ad esprimere il suo pensiero in merito al dilagare delle polemiche sul trasferimento provvisorio all'estero di opere d'arte del Rinascimento. Pur dovendo essere orgogliosi del grande attaccamento che dimostra il popolo italiano al suo patrimonio artistico nazionale, che costituisce la testimonianza più elevata della sua alta civiltà, ed è indice del grado di elevazione soprattutto spirituale raggiunto, deve pur tenersi conto delle esigenze di alto interesse nazionale che possono indurre a derogare, in via del tutto eccezionale, alla norma della inamovibilità, dai posti in cui sono collocate, di quelle opere d'arte di inestimabile valore, e la cui perdita sarebbe di danno universale.

È appunto in vista di tali irreparabili conseguenze che, lungi dall'escludere aprioristicamente la possibilità di un caso eccezionale, la valutazione sulla opportunità o meno di rimozioni va fatta con criteri di assoluto rigorismo, nei quali va tenuto conto del rischio che, nella umana prevedibilità e nella relatività sempre insita anche nel concetto di sicurezza, si collega a qualsiasi atto, o condizione, o situazione, anche attuale: onde, la questione — ove accertata la esistenza di riconosciuta circostanza eccezionale che consigli la rimozione di opere d'arte — consiste nel prendere tutti quegli accorgimenti e nell'osservare tutte quelle cautele, anche capillari, le quali nell'attuale stadio di progresso dei mezzi anche di trasporto offrono larghissimi margini di sicurezza, che valgano ad assicurare, nei limiti umani, la conservazione di quelle opere d'arte.

Ciò sempre in relazione all'interesse nazionale, che se può giungere al punto di imporre alla Nazione i più grandi sacrifici, non può a priori escludere quello di privarsi, in via del tutto contingente, di opere d'arte al fine di affermare all'estero l'alto grado di civiltà e di progresso del popolo italiano, anche attraverso la esposizione di opere d'arte, che sono le messaggere più eloquenti del nostro tributo spirituale alla storia del mondo: tanto più, quando tali opere esaltano il nostro Rinascimento e agevolano la conoscenza di esso presso il generoso popolo degli Stati Uniti, nei cui larghi strati popolari quel patrimonio artistico può portare la luce più viva delle nostre alte tradizioni nazionali (967).

SAGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il pensiero del Ministro relativamente al manifestato proposito, che ha destato tanto allarme in molte città italiane, di inviare oltre Oceano un considerevole numero di capolavori d'arte dei nostri Musei e Gallerie (968).

BARBARO (FRANZA, CANONICA, CROLLALANZA, RAGNO, PRESTISIMONE, TURCHI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, se non ritenga opportuno, urgente e addirittura necessario, aderendo ai voti espressi dall'opinione pubblica ed in specie dagli artisti, vietare che capolavori insuperati e forse insuperabili della genialità artistica italiana siano inviati comunque all'estero, e che verrebbero, sia pure temporaneamente, ad aggiungersi a tutte le numerosissime opere d'arte italiane sottratte nei secoli, per varie ragioni, all'Italia, le quali riempiono interi Musei dell'estero e subiscono magari, come nel Louvre, deformazioni financo nei nomi degli autori e nei

titoli; e ciò in considerazione, sia dell'eventuale deprecabile perdita a cui in una maniera qualsiasi potrebbero andare incontro, sia del danno che ne può derivare durante il trasporto, sia infine del danno, che certamente si rifletterà sul movimento turistico, che ha grandissima importanza per l'Italia, culla dell'arte mondiale in ogni tempo (969).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (1676).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (1463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

4. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1176).

6. Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (1523).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (1524).

8. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

9. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

10. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

11. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

12. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

13. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

14. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810 *Urgenza*).

15. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

16. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

17. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data (1223).

19. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954 (1246).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 20,10*)

Dott. ALBERTO ALBERTI
Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti